

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

139^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 1964

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente MERZAGORA

INDICE

CONGEDI Pag. 7497

DISEGNI DI LEGGE

Deferimento a Commissione permanente
in sede deliberante 7497
Presentazione di relazione 7497

Seguito della discussione:

« Norme in materia di contratti agrari »
(520-Urgenza) e: « Disciplina dei contratti
di mezzadria e di colonia parziaria » (545),
d'iniziativa del senatore Cataldo e di altri
senatori:

PRESIDENTE 7497, 7528
BATTAGLIA 7516
BERMANI 7516
BOLETTIERI 7507, 7514
BONACINA 7514, 7521
CAPONI 7509, 7511
CARELLI 7528

CATALDO Pag. 7503, 7513
CIPOLLA 7507, 7508, 7519
COMPAGNONI 7498
FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura
e delle foreste* 7498 e *passim*
FRANZA 7528
GAVA 7528
GOMEZ D'AYALA 7504 e *passim*
JERVOLINO, *Ministro dei trasporti e del-
l'aviazione civile* 7504
KUNTZE 7500, 7502
LAMI STARNUTI 7524
MILILLO 7512, 7520
MILITERNI, *relatore* 7498 e *passim*
NENCIONI 7503, 7518
PACE 7502
PERNA 7515
PICCIONI, *Ministro senza portafoglio* 7513
TREBBI 7499
TRIMARCHI 7525
VERONESI 7528

Presidenza del Presidente MERZAGORA

P R E S I D E N T E. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

G E N C O, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

P R E S I D E N T E. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E. Hanno chiesto congedo i senatori: Azara per giorni 4, Granotto Basso per giorni 4 e Trabucchi per giorni 7.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E. Comunico di aver deferito il seguente disegno di legge in sede deliberante:

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche » (606) (previ pareri della 2ª e della 5ª Commissione).

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E. Comunico che il senatore Angelini Cesare, a nome della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge, del

quale la Commissione medesima ha approvato, in sede redigente, il testo degli articoli:

« Orari di lavoro e riposi del personale degli automezzi adibiti a trasporto di cose » (456).

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme in materia di contratti agrari » (520-Urgenza) e: « Disciplina dei contratti di mezzadria e di colonia parziaria » (545) d'iniziativa del senatore Cataldo e di altri senatori

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme in materia di contratti agrari » e « Disciplina dei contratti di mezzadria e di colonia parziaria », d'iniziativa del senatore Cataldo e di altri senatori.

Prima di passare all'esame dell'articolo 13-*quater*, proposto dai senatori Perna, Compagnoni e Mammucari, prego gli oratori che interverranno nella discussione di essere molto concisi, in quanto la discussione si è già prolungata oltre i tempi previsti; infatti, in seguito a impegni precisi dei Gruppi verso la Presidenza, si sarebbe dovuta portare a termine la discussione ieri sera, mentre stamane si sarebbe dovuto iniziare la discussione sul disegno di legge relativo al bilancio dello Stato.

Si dia ora lettura dell'articolo 13-*quater* proposto dai senatori Perna, Compagnoni e Mammucari.

G E N C O, Segretario:

Art. 13-*quater*.

« Sono soppressi i censi, le decime e le altre simili prestazioni sotto qualsiasi denominazione in qualsiasi modo ed a qualsiasi persona, amministrazione ed ente civile o religioso attualmente corrisposti ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Compagnoni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C O M P A G N O N I . Sarò molto breve, signor Presidente, perchè mi pare che questo emendamento sia sufficientemente chiaro. Si tratta di abolire le decime che ancora sono diffuse in molte parti del territorio nazionale. Il problema è aperto da tanti anni nel nostro Paese; bisogna praticamente rendere operante una legge del 1887 con la quale le decime e le altre prestazioni stabilite sotto qualsiasi denominazione furono abolite, ancorchè si trattasse di decime derivanti da convenzioni giudizialmente riconosciute o convertite in prestazioni pecuniarie.

Questa legge del 1887 è stata continuamente prorogata e la sua applicazione non si è mai ottenuta in modo integrale, per cui ancora oggi, a distanza di 80 anni, noi abbiamo queste sopravvivenze molto diffuse in tante parti del nostro Paese.

Dovrei ricordare ai colleghi che il Parlamento italiano si è già occupato di questa materia nei primi anni del secolo. Ci furono vari disegni di legge presentati dai Governi di allora, ci furono dei dibattiti in Parlamento, e nel 1906 il Senato di allora approvò una legge con la quale si ribadiva questo concetto della soppressione delle decime. Ora, io credo che a distanza di tanto tempo noi dobbiamo riprendere tale questione in modo che, nel momento in cui si approva una legge sui contratti agrari, possano essere eliminate queste sopravvivenze feudali nelle nostre campagne.

Io posso anche prevedere l'obiezione che mi può venire da parte dei colleghi della maggioranza e del Ministro: che cioè qui ci troviamo di fronte ad una materia che esula dai limiti e dalla impostazione che il Governo e la maggioranza hanno inteso dare a questo disegno di legge per la nuova disciplina dei contratti agrari. Ma a questa prevedibile obiezione credo di poter rispondere che si tratta di una cosa tanto anacronistica che veramente noi non dovremmo avere nessuna difficoltà ad eliminarla nel momento in cui ci accingiamo a varare questa legge.

Si tenga presente che già nel secolo scorso e nei primi anni del nostro secolo non vi furono dubbi sulla opportunità e sulla necessità di eliminare queste sopravvivenze, tanto è vero che la legge alla quale ho fatto riferimento fu approvata dal Senato nel 1906 a stragrande maggioranza: su 93 senatori, mi pare, soltanto cinque votarono contro. Se è vero questo, come è vero, io credo che il Parlamento repubblicano e una maggioranza di centro-sinistra quale è quella attuale non possano essere da meno di quella maggioranza che allora portò all'approvazione di quella legge, e quindi non possano non confermare la necessità dell'abolizione dei censi e delle decime.

Per questi motivi credo di poter prevedere che il nostro emendamento sarà accolto dalla maggioranza e dal Governo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

Z A M P I E R I . Così torniamo indietro di 60-70 anni, invece di andare avanti!

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

M I L I T E R N I , *relatore*. La Commissione è contraria proprio per i motivi indicati dal collega Compagnoni nella illustrazione del suo emendamento.

F E R R A R I A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Compagnoni, mantiene l'emendamento?

C O M P A G N O N I . Visto il parere contrario del relatore e del Ministro, e dal momento che abbiamo altri disegni di legge che trattano questa materia, per non avere un voto contrario che potrebbe risultare come un giudizio negativo su tale questione, che intendiamo riprendere e portare avanti in altra sede, io non insisto sulla votazione dell'emendamento, anche per non mettere in imbarazzo una buona parte dei componenti della maggioranza di centro-si-

nistra i quali credo che voterebbero contro la loro volontà per tenere in vita la decime sacramentali. (*Commenti*).

P R E S I D E N T E. Da parte dei senatori Trebbi, Conte e Caponi è stato proposto un articolo 13-*quinquies*. Se ne dia lettura.

G E N C O, Segretario:

Art. 13-*quinquies*.

« Le disposizioni della presente legge si applicano anche a tutti i contratti stipulati da cooperative agricole di conduzione di terreni formate da braccianti, mezzadri, coloni, compartecipanti, coltivatori diretti, qualunque sia la forma di gestione dei terreni ».

P R E S I D E N T E. Il senatore Trebbi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

T R E B B I. Brevissimamente, signor Presidente, perchè il nostro articolo aggiuntivo si commenta e si illustra da sè.

Si tratta di fare in modo che le disposizioni del presente provvedimento siano sicuramente applicate anche ai contadini che sono associati in forme cooperative per la conduzione dei terreni. Come i colleghi sanno, in Emilia, in particolare, ed in molte altre regioni d'Italia, tali forme di conduzione cooperativa hanno una notevole ampiezza ed un peso considerevole, per cui chiediamo che, ad evitare che domani sorgano contestazioni, si inserisca appunto questo articolo aggiuntivo che porta la necessaria chiarezza sulla questione.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

M I L I T E R N I, relatore. La Commissione è contraria e rileva che la prima parte dell'emendamento è pleonastica, perchè se esistono contratti di mezzadria o colonia tra cooperative, è chiaro che si applicano le disposizioni di legge, mentre l'ultima parte, con l'espressione « qualunque sia la forma

di gestione dei terreni », è contraddittoria, perchè non tutte le forme di gestione dei terreni saranno regolate dalla presente legge.

P R E S I D E N T E. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

F E R R A R I A G G R A D I, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Concordo con il parere della Commissione.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'articolo 13-*quinquies* presentato dai senatori Trebbi, Conte e Caponi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Kuntze, D'Angelosante, Rendina, Conte, Santarelli, Gomez D'Ayala e Cipolla è stato presentato un articolo 13-*sexies*. Se ne dia lettura.

G E N C O, Segretario:

Art. 13-*sexies*.

« In caso di trasferimento a titolo oneroso e di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria o a colonia parziaria o compartecipazione, l'affittuario, il mezzadro o il colono, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purchè coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto nel biennio precedente altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta di altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.

La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità.

Il proprietario deve notificare al coltivatore la proposta di alienazione indicandone il

prezzo; il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni. Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione, l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.

Nel caso di vendita di un fondo in cui sia una pluralità di affittuari, mezzadri o coloni, la prelazione può essere esercitata da tutti congiuntamente. Qualora alcuno abbia rinunciato, la prelazione può essere esercitata congiuntamente dagli affittuari, mezzadri o coloni o compartecipanti purchè la superficie del fondo non ecceda il triplo della complessiva capacità lavorativa delle loro famiglie.

Si considera rinunciatario l'avente titolo che entro quindici giorni dalla notificazione di cui al terzo comma, non abbia comunicato agli altri aventi diritto ed al venditore la sua intenzione di avvalersi della prelazione.

Ai soggetti di cui al primo comma sono preferiti, se coltivatori diretti, i coeredi di cui all'articolo 732 del Codice civile ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Kuntze ha facoltà di illustrare questo emendamento.

K U N T Z E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, questo articolo aggiuntivo, che forma oggetto dell'emendamento che noi presentiamo, tende a colmare una lacuna in questo disegno di legge, lacuna che non è certamente la sola nè la più grave, come dimostrano i numerosi emendamenti presentati dalla nostra parte e che sono stati tutti o quasi tutti respinti con una costanza che io vorrei dire degna di miglior causa.

Questo articolo aggiuntivo non ha certamente nulla di rivoluzionario e nulla di eversivo. È un emendamento il quale tende, attraverso la sua ampia e credo chiara formulazione, a rendere giustizia ai contadini, sia pure in un campo molto limitato e ristretto. Ognuno di noi conosce quanti drammi alle volte si verificano nelle famiglie contadine, che, dopo aver vissuto per generazioni su certi poderi, su certi modesti ap-

pezzamenti di terreno, si vedono da un momento all'altro estromesse da questi terreni che sono la loro fonte di vita perchè i proprietari li cedono ad altri, i quali naturalmente ne rivendicano il possesso. In questo articolo aggiuntivo noi non introduciamo certamente un istituto giuridico nuovo, perchè il diritto di prelazione è un diritto già ampiamente accolto nel nostro sistema giuridico: se ne occupa l'articolo 732, che è richiamato anche in questo nostro emendamento, e che regola il cosiddetto retratto successorio; se ne occupa ancora l'articolo 1331 del Codice civile per il diritto di opzione tra contraenti; se ne occupano poi una serie di articoli, gli articoli 2741, 2787, 2788 e 2800 del Codice civile, articoli che riflettono i diritti di prelazione per ragioni di credito.

Si tratta quindi di un diritto, di un istituto che trova ampio accoglimento nel nostro sistema.

D'altra parte, questo diritto di prelazione nel caso di trasferimento a titolo oneroso o di costituzione in enfiteusi del fondo gestito dal coltivatore diretto, noi non lo concediamo in maniera assoluta e incondizionata. Noi riteniamo che questo diritto debba essere sottoposto a determinate condizioni, che diano garanzia che esso sia esercitato da chi effettivamente viva del proprio lavoro sulla terra e dia garanzie di poter effettivamente saperla coltivare.

Queste condizioni, che non starò qui a ricordare perchè sono scritte con grande precisione, si trovano elencate nel primo comma di questo nostro emendamento.

D'altra parte, questo nostro emendamento prevede dei casi di esclusione, alcuni dei quali trovano già la loro fonte nella legge, altri in ragioni di opportunità, e sono quelli previsti dal secondo comma dell'emendamento.

Come si può esercitare il diritto di prelazione, da parte del contadino coltivatore diretto, è detto nel terzo comma il quale, pressappoco, ricalca le norme sancite per il retratto successorio nell'articolo 732 del Codice civile; il proprietario, cioè — ed è questo l'unico fastidio che diamo al proprietario — ha il dovere di notificare al contadino, al colono, al mezzadro, all'affittuario, la sua

intenzione di vendere il fondo, comunicandogli il prezzo che egli ritiene di poter ottenere e che gli sia stato eventualmente offerto. È concesso al coltivatore un termine di 30 giorni per esercitare questo diritto di prelazione.

Nessun danno, quindi, deriva al proprietario, il quale viene ad ottenere lo stesso prezzo che avrebbe ottenuto dalla vendita ad altri; si ottiene, però, il vantaggio di evitare che il coltivatore, il quale ha profuso magari capitali e sudore su quella terra, venga da un giorno all'altro ad essere estromesso dalla terra stessa.

Il diritto di prelazione, poi, trova ancora un altro limite in favore dei coeredi nell'ultimo comma di questo nostro articolo, quando si dice che ai coltivatori diretti sono preferiti i coeredi, in forza dell'articolo 732 del Codice civile. Cioè, se uno dei coeredi intende vendere la sua quota ereditaria, la quale sia coltivata da un coltivatore diretto, in questo caso il diritto di prelazione del coltivatore subisce una diminuzione, perchè ad esso è preferito il coerede, ai sensi, ripeto, dell'articolo 732 del Codice civile.

D'altra parte, noi abbiamo previsto anche il caso che il fondo sia coltivato da una pluralità di coloni, e in questo caso ci siamo preoccupati di evitare che il diritto di prelazione, ed eventualmente poi quello di riscatto, possa essere esercitato da uno solo dei coloni; in questo caso noi abbiamo voluto, ed abbiamo introdotto in questo emendamento, il principio che il diritto di prelazione, e correlativamente poi quello di riscatto, possa essere esercitato dalla pluralità, vorrei dire dalla collettività di questi coloni, i quali possono esercitare questo diritto congiuntamente.

Potrebbe darsi il caso che qualcuno di questi coltivatori rinunzi, ed allora è data facoltà ai rimanenti coltivatori di esercitare, anche in nome dell'altro, questo diritto, in modo da evitare quello spezzettamento che verrebbe effettivamente ad incidere sui diritti del proprietario.

Credo di non dover aggiungere altro ad illustrazione di questo emendamento, che di per se stesso credo sia sufficientemente chiaro. Vorrei però dire, se mi è consentito, che questo nostro emendamento può costituire,

in un certo senso, il banco di prova della buona volontà della maggioranza e del Governo.

Non credo che qui ci possano essere opposti ostacoli di natura ideologica, signor Ministro, perchè non credo che questo nostro emendamento sia permeato di spirito classista. Non credo neanche che ci possano essere opposti ostacoli di natura giuridica perchè questo istituto della prelazione, e correlativamente del riscatto, è ampiamente accolto nel nostro sistema giuridico; nè ci possono essere opposti ostacoli di natura costituzionale perchè credo che qui gli articoli 41, 42 e 46 della Costituzione, nonostante tutta la buona volontà dei colleghi di parte liberale, non c'entrino affatto. Questo è un emendamento che non danneggia nessuno, che non porta limitazioni al diritto del proprietario. E non credo che vorrette dirci, egregi colleghi della maggioranza, che di questo emendamento si potrà parlare in seguito perchè non ha riferimento con l'oggetto della legge; qui mi sembra che il riferimento ci sia, in quanto l'emendamento si rivolge ai coltivatori che coltivano il fondo in forza di quei contratti che sono previsti da questo disegno di legge.

D'altra parte il diritto di prelazione era stato riconosciuto, onorevole Ministro, proprio da tutte quelle proposte di legge che erano state presentate in precedenza, e non da parte nostra. In fondo, poi, perchè rimandare a domani quello che si può fare oggi, quello che darebbe una maggiore sicurezza al contadino che vive sulla terra? La reiezione, consentitemi onorevoli colleghi di dire questo, dell'emendamento significherebbe proprio la negazione di quell'avvio al passaggio della terra ai contadini a cui voi sempre dite di voler arrivare, e che io credo che effettivamente buona parte di voi desiderino.

Pertanto, poichè, ripeto, non vi è motivo di rimandare a domani quello che si può fare oggi senza recar danno a nessuno, esprimo la speranza, che è, vorrei dire, quasi certezza, che questo nostro emendamento possa essere accolto dalla maggioranza e dal Governo.

P A C E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A C E . Sull'emendamento illustrato or ora dal senatore Kuntze il Gruppo del Movimento sociale italiano esprime il suo assenso, ritenendo che la prelazione sia ormai un diritto acquisito dalla nostra legislazione vigente. L'unica riserva che il Gruppo esprime è che le condizioni per l'attuazione della prelazione si completino, nel senso che il coltivatore deve esercitare il suo diritto di prelazione entro il termine di trenta giorni, però non deve limitarsi a dichiarare la sua volontà di avvalersi di questo diritto, ma deve concretare tale volontà con il deposito della somma relativa che gli viene notificata dal proprietario. È ovvia la ragione che ci induce a questo completamento dell'emendamento Kuntze, perchè può accadere — l'esperienza ci ammonisce — che il proprietario venga a perdere, attraverso la dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione da parte del concedente, la conclusione del contratto con l'acquirente con il quale abbia raggiunto la intesa; può accadere infatti che il coltivatore, che ha manifestato la volontà di prelazione conferitagli, quando va a concretare la manifestata volontà non versi la somma, ed allora il proprietario non può più vendere nè al candidato iniziale all'acquisto nè al coltivatore il quale viene meno al dichiarato proposito. Quindi votiamo favorevolmente l'emendamento Kuntze con questa modifica: che cioè il coltivatore, dichiarando di esercitare il suo diritto, deve depositare il prezzo presso il notaio.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

M I L I T E R N I , *relatore*. La Commissione rileva che le opposizioni di estrema destra e di estrema sinistra, come notava amabilmente il collega Tortora, si esercitano in diletterismi propagandistici per sfondare porte aperte. La Commissione conferma quanto ha dichiarato nella relazione scritta:

la maggioranza di centro-sinistra ed il Governo attribuiscono grande importanza all'istituto della prelazione, al fine di attivare lo sviluppo della proprietà coltivatrice, tanto è vero che il Titolo terzo del disegno di legge sul riordinamento della proprietà fondiaria, all'articolo 16, prevede e regola l'istituto della prelazione. Per questi motivi, si respinge l'emendamento proposto dall'estrema sinistra e dall'estrema destra. (*Vivaci proteste dall'estrema sinistra*).

F E R R A R I A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi permetto di rivolgere cortese invito al senatore Kuntze ed al senatore Pace perchè vogliano non insistere per la votazione di questo emendamento in quanto, come ben sanno, il diritto di prelazione è stato inserito nel disegno di legge per il riordino fondiario e lo sviluppo della proprietà coltivatrice. Abbiamo accolto il principio ed abbiamo cercato di esprimerlo in termini molto precisi e molto concreti; ma penso che esso debba essere preso in esame nel quadro del disegno di legge citato, sia per motivi di sistematica, sia anche per consentirne un giusto approfondimento in sede più appropriata.

Signor Presidente, colgo l'occasione per comunicare che ho chiesto al Presidente della Commissione agricoltura e foreste, ed ho avuto assicurazione in merito, che l'esame del disegno di legge sul riordino e lo sviluppo della proprietà coltivatrice abbia inizio in Commissione la settimana prossima. Io confido che questo esame possa procedere spedito e portare ad una conclusione positiva.

K U N T Z E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

K U N T Z E . Non insistiamo per la votazione del nostro emendamento, ma respingiamo le affermazioni del relatore di maggioranza, perchè, nel proporre questo emendamento, non siamo stati certamente ispirati da motivi di carattere propagandistico, ma volevamo soltanto rendere più rapidamente

operante una norma che consenta quanto è stato affermato anche dall'onorevole Ministro, e che è certamente anche nella volontà della maggioranza e del Governo di far approvare. Soltanto osservo che noi, approvando questa proposta legge, avremmo reso immediatamente operante questa norma, mentre il futuro, come suol dirsi, si trova sulle ginocchia di Giove.

PRESIDENTE. Ricordo che nel testo della Commissione l'articolo 14 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 15.

GENCO, Segretario:

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 15.

(Proroga dei contratti in corso)

Sono prorogati fino a nuova disposizione i contratti di mezzadria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono altresì prorogati fino a nuova disposizione i contratti di colonia parziaria, di affitto a coltivatore diretto e di compartecipazione, compresi quelli con clausola migliorataria e quelli di colonia mista ad affitto, nonchè le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e al decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni o modificazioni, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai contratti e alle concessioni prorogati ai sensi dei primi due commi del presente articolo si applicano le norme che disciplinano i contratti e le concessioni prorogati dalla legge 28 marzo 1957, n. 244. Le stesse norme si applicano per i contratti e le concessioni conclusi o disposte dopo l'entrata in vigore della presente legge.

I mezzadri, gli affittuari coltivatori diretti e gli altri concessionari possono sempre

recedere dal contratto, dandone preavviso al concedente almeno sei mesi prima della fine dell'anno agrario.

PRESIDENTE. I senatori Grassi e Cataldo hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo.

Il senatore Cataldo ha facoltà di svolgerlo.

CATALDO. Ritiro l'emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato dai senatori Milillo, Schiavetti e Tomassini, tendente ad inserire nel secondo comma, dopo le parole: « di colonia parziaria », le altre: « mezzadria impropria », è precluso.

Da parte dei senatori Grimaldi, Nencioni, Franza, Picardo, Maggio e Barbaro è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

NENNI GIULIANA, Segretaria:

« Dopo il secondo comma inserire il seguente comma aggiuntivo:

" La proroga non è ammessa:

a) quando il concedente assume di voler condurre in economia il fondo;

b) quando il fondo o i singoli appezzamenti sono suscettibili di sviluppo industriale, edificatorio o di qualsiasi altra utilizzazione diversa dalla destinazione agricola;

c) quando il colono svolge altre attività non agricole " ».

PRESIDENTE. Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

NENCIONI. Rinuncio a svolgere lo emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

MILITERNI, relatore. La Commissione è contraria perchè ritiene che l'istituto

della proroga sia già regolato sufficientemente dalla legge in vigore.

JERVOLINO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Grimaldi, Nencioni ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Gomez D'Ayala, Salati, Conte e Cipolla è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

NENNI GIULIANA, *Segretaria*:

« *Sostituire i commi terzo e quarto con i seguenti:*

" La proroga di cui ai precedenti commi è esclusa soltanto nei seguenti casi:

a) qualora il coltivatore si sia reso responsabile di grave inadempienza contrattuale in rapporto alla normale conduzione, ove ciò provochi danni rilevanti e permanenti, e al pagamento del canone, salvo adempimento anteriore alla pronuncia dello sfratto;

b) qualora il concedente o locatore che sia o sia stato coltivatore diretto dichiari di volere coltivare direttamente il fondo.

La proroga prevista dalla presente legge si applica salve le ipotesi di esclusione di cui al precedente comma, anche alle assegnazioni di terre incolte non prorogate o revocate con sentenza definitiva purchè non eseguite al momento della entrata in vigore della presente legge.

Il concedente o locatore che ottenga la disponibilità del fondo per il motivo indicato alla lettera b) e non adempia agli obblighi assunti, è tenuto alla restituzione del fondo oltre che al risarcimento del danno verso il mezzadro, colono, partecipante od affittuario al quale sia stata negata la proroga " ».

PRESIDENTE. Il senatore Gomez D'Ayala ha facoltà di illustrare questo emendamento.

GOMEZ D'AYALA. Signor Presidente, con il nostro emendamento, che credo sia sufficientemente chiaro, noi proponiamo, nel momento in cui tutte le parti concordano nel mantenere il regime di proroga legale dei contratti agrari, di apportare due innovazioni suggerite dalla esperienza che si è avuta durante questi anni nei quali sono state in vigore le norme vincolistiche.

La prima innovazione riguarda un'esigenza molto profonda e molto sentita nelle campagne: è quella di inserire, nei motivi che consentono al locatore di opporre eccezione alla proroga, quando vi sia grave inadempimento contrattuale, alcuni criteri che stabiliscano il limite entro il quale il giudice può riconoscere la esistenza del grave inadempimento contrattuale. La locuzione usata nelle norme in vigore, infatti, sebbene vi sia l'aggettivo « grave », è così ampia che lascia il più largo margine di discrezionalità all'interprete per cui avviene spesso che il ritardo di qualche mese, dovuto talora a ragioni giustificate dalle condizioni economiche in cui versa il contadino, ad esempio nei contratti di scambio, anche un modesto ritardo nel pagamento del canone viene qualificato a volte dalla magistratura come grave inadempimento contrattuale.

D'altra parte nella legislazione vigente, in materia di locazioni di immobili destinati ad abitazione — e per l'affitto dei fondi rustici vi sono ragioni ben maggiori che giustificano la nostra istanza — è previsto il diritto di purgare la mora. Noi chiediamo che siano inseriti nelle norme di proroga legale questi limiti: considerato grave inadempimento contrattuale quello di una cattiva conduzione che rechi un danno che si rifletta sulla consistenza del patrimonio del locatore, e che quando l'inadempimento rifletta il pagamento del canone, sia riconosciuta la possibilità di purgare la mora, così come avviene per gli immobili destinati ad abitazione.

Con la seconda parte del nostro emendamento si suggerisce una cosa che dovrebbe essere sulla stessa linea della proposta del

Governo. Proponiamo che sia escluso il motivo di diniego della proroga legale previsto dalla legge n. 273 del 1947 in base al quale è consentito al concedente o locatore di far decadere l'affittuario o il concessionario dal beneficio della proroga allorchè egli intenda eseguire nel fondo un progetto di trasformazione radicale, riconosciuto utile ed attuabile dall'Ispettorato dell'agricoltura.

L'esperienza ci dice che tutte le volte che il concedente o locatore si è voluto liberare dell'affittuario, del colono e del mezzadro, ha trovato molto facile impostare un progetto di trasformazione e ottenere dall'Ispettorato dell'agricoltura la dichiarazione di utilità e di attuabilità.

Nel momento in cui si introduce nella disciplina dei contratti agrari, a favore del mezzadro, il diritto di effettuare delle innovazioni — e il collega Militeri e il Presidente della Commissione, rispondendo ad alcune sollecitazioni che venivano dalla nostra parte hanno precisato che quando si parla di innovazioni si intende fare riferimento anche a profonde opere di miglioramento e di trasformazione fondiaria — il mantenimento del motivo di esclusione della proroga legale, relativo alle trasformazioni, sostanzialmente elude l'applicazione della norma che consente al mezzadro di effettuare le innovazioni.

Quindi a noi sembra che l'emendamento, almeno per questa parte, sia una necessità assoluta e di coerenza con lo stesso spirito del disegno di legge governativo. Noi invitiamo, pertanto, i colleghi ad accogliere favorevolmente la nostra proposta.

Non si possono prendere in considerazione alcune osservazioni che sono state fatte, a mio avviso, con scarso senso di opportunità, da alcuni colleghi i quali affermano che si tratta di una norma coraggiosa.

Questa non è affatto una norma coraggiosa, è una norma che lascia in vigore soltanto un regime di vincolo che è stato da tempo introdotto nel Paese e che, oggi più di ieri, ha motivo di essere mantenuto. Il fatto di apportare delle modifiche che siano suggerite dall'esperienza, che siano sollecitate dal movimento contadino (perchè tutte le organizzazioni sindacali, dalla CGIL alla CISL al-

la UIL, hanno sollecitato l'introduzione nel disegno di legge di questi principi) non è quindi un fatto straordinario, ed anzi l'esperienza dovrebbe indurci ad accogliere l'emendamento e a garantire perciò che, almeno per questa parte i fittavoli, i coloni, i mezzadri e i compartecipanti abbiano la possibilità effettiva di compiere innovazioni e di avviarsi verso la proprietà della terra.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

M I L I T E R N I , *relatore*. La Commissione ritiene di poter rispondere al lungo intervento del senatore Gomez D'Ayala leggendo un brevissimo periodo di un giovanissimo autore italiano recentemente scomparso, Flavio Lopez De Oñate: « Il legislatore che vuole prevedere tutto e legiferare su tutto, e crede erroneamente che la molteplicità sterminata delle leggi sia adeguato rimedio a ciò, sbaglia: è una illusione da mettersi accanto a quella non meno dannosa (e condannata nel legislatore inglese da Spencer) che una minuziosa specificazione delle prescrizioni di una legge valga a determinare tutti i casi possibili appartenenti al tipo di comportamento al quale la legge intende riferirsi; illusione perchè la frantumazione della norma in infinite fattispecie crea più scappatoie di quante non ne precluda ».

A tutto ciò fa eco il nostro Manzoni: « Le grida sono tante e il dottore non è un'oca: qualcosa che faccia al mio caso saprà trovarla ».

La Commissione è contraria al primo comma dell'emendamento per questi motivi. È contraria alla restante parte perchè la proroga è già regolata dalla legge in vigore.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

F E R R A R I A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo alle conclusioni della Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Gomez D'Ayala, Salati ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Gomez D'Ayala, Cipolla, Santarelli, Caponi, Mencaraglia, Samaritani, Francavilla, Conte, Scarpino, De Luca Luca e Di Paolantonio è stato presentato un emendamento in via subordinata. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretaria:*

« In via subordinata, dopo il terzo comma, inserire il seguente:

"È abrogata la lettera b) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, modificato con legge 13 giugno 1961, n. 527 " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Gomez D'Ayala ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G O M E Z D ' A Y A L A . Signor Presidente, non ho bisogno di illustrare questo emendamento essendo esso estremamente chiaro.

Vorrei però rivolgermi al relatore e al Ministro per invitarli a farci conoscere le ragioni per le quali essi si dichiarano contrari ai vari emendamenti, perchè le lunghe citazioni che abbiamo ascoltato non ci hanno dato risposta. Anche noi, con un po' di buona volontà, avremmo potuto portare qui volumi di citazioni estranee alla materia in discussione, ma certamente ciò non avrebbe avvalorato le nostre tesi.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

M I L I T E R N I , *relatore.* La Commissione ritiene anzitutto che questo emendamento sia precluso dal fatto che già è stato respinto il precedente emendamento. Comunque, si dichiara contraria.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

F E R R A R I A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Signor Presidente, di fronte all'insistenza del senatore Gomez D'Ayala, rispondo volentieri, facendo presenti le stesse cose che ho già avuto modo di esporre lungamente in Commissione.

Si tratta di un articolo veramente importante e che presenta aspetti delicati...

G O M E Z D ' A Y A L A . Onorevole Ministro, ella era assente, ma io mi ero riferito proprio alle sue dichiarazioni in sede di Commissione.

F E R R A R I A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Ecco che lei mi chiede di ripetere le stesse cose che, come lei riconosce, ho già detto in Commissione.

Comunque, perchè è molto delicato questo articolo? Perchè qui praticamente prevediamo una proroga indefinita, il che vuol dire sancire una disposizione piuttosto audace, che nella vecchia legge del 1957, n. 244, era stata giustificata con la motivazione di attendere l'entrata in vigore proprio di una legge di riforma di questi contratti agrari.

Credo che il nostro testo ci consenta di non riaprire una discussione che sarebbe estremamente complessa, sui termini della stessa proroga. Per questo motivo (che ho già espresso ampiamente in Commissione, portando anche più ampie argomentazioni) riteniamo opportuno non innovare in questa materia e ripetere quello che già diceva la legge del 1957. Credo che ciò sia proprio nell'interesse dei mezzadri, che sicuramente non avrebbero nessuna utilità qualora fosse trasformato da indefinito, come noi prevediamo, a definito, e quindi comunque breve, il termine della proroga.

P R E S I D E N T E . Senatore Gomez D'Ayala insiste nel suo emendamento?

G O M E Z D ' A Y A L A . Per ragioni diverse da quelle sostenute dal Ministro non insistiamo nella votazione.

P R E S I D E N T E . Sempre sull'articolo 15 è stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte dei senatori Bolettieri, Schietroma, Tortora, Militeri, Tiberi e Cuzari. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , Segretaria:

« Dopo il terzo comma, inserire i seguenti commi aggiuntivi:

" Su conforme parere del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il fondo oggetto del contratto può essere sostituito dal concedente con altro fondo che sia nel suo complesso almeno equivalente, tenuto conto dell'estensione, degli ordinamenti colturali, della produttività nonché dello stato dei fabbricati.

Agli effetti del divieto di cui all'articolo 8 della presente legge non si considerano nuovi contratti di mezzadria quelli stipulati in applicazione del precedente comma " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Bolettieri ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B O L E T T I E R I . Solo qualche parola perchè questo emendamento, sul quale si può essere d'accordo o no, è chiarissimo e non ha bisogno di un lungo commento. Si tratta, nell'ambito della proroga dei contratti agrari, di portare un temperamento non per un sia pure apprezzabile senso di equità, ma per superare una rigidità eccessiva della legge di fronte a casi nei quali, per obiettivi motivi di produttività o per esigenze (questo forse è il caso più importante) di accorpamento, sia opportuno dare luogo a poderi, a fondi di dimensioni più ampie, salvaguardando in pieno gli interessi e i diritti del concessionario; con ciò ripeto si vuole superare una rigidità eccessiva che potrebbe in certi casi nuocere.

I motivi obiettivi sono salvaguardati dal parere del capo dell'Ispettorato provincia-

le dell'agricoltura; gli interessi del concessionario sono comunque evidentissimamente salvaguardati da queste parole « con altro fondo che sia nel suo complesso almeno equivalente, tenuto conto dell'estensione, degli ordinamenti colturali, della produttività nonché dello stato dei fabbricati ». Questa formulazione consente in qualche caso migliori condizioni per il concessionario. Sta di fatto che i casi di applicazione saranno ben pochi, ma non riteniamo che questi casi debbano essere abbandonati, che la rigidità delle norme come le abbiamo fin qui discusse ed approvate elimini la possibilità del superamento di questa rigidità nei casi in cui motivi di produttività, esigenze di accorpamento e di maggiore estensione dei fondi da mettere a coltura consiglino un temperamento senza danneggiare, semmai migliorando le condizioni del concessionario .

C I P O L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I P O L L A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho letto questo emendamento con non poco stupore, perchè esso, sia per motivi giuridici, sia per motivi sociali, contrasta con gli scopi che la maggioranza stessa ha voluto dare al disegno di legge. L'emendamento ipotizza una modificazione dell'oggetto del contratto senza accordo delle parti, su parere di un ufficio tecnico: ora, tutte le volte che abbiamo proposto qui con altri emendamenti il problema di modificazioni di contratti, ci si è risposto che questo non poteva essere fatto, per motivi costituzionali. Accettare l'ipotesi giuridica qui configurata, significa creare un qualcosa che non esiste nella prassi in vigore nelle nostre istituzioni. Oltre l'aspetto giuridico della questione c'è l'aspetto sociale.

Noi stiamo discutendo di un disegno di legge che, almeno nelle affermate intenzioni del Governo, dovrebbe portare al superamento, sia pure graduale, dell'istituto della mezzadria. Qui, invece, noi diamo ad una parte il potere di intervenire sull'altra parte per modificare la sua situazione contrattua-

le. E questo non c'è dubbio che configuri, se non una ulteriore ipotesi, non prevista dalle leggi di proroga, di giusta causa della disdetta, certamente un'altra ipotesi di affievolimento del diritto del contadino sulla terra.

Io vedo che questo emendamento porta delle firme come quella del compagno Tortora, come quella del collega Bolettieri, come quelle di altri colleghi che qui si sono battuti su altre linee; ebbene, io credo che questi colleghi non abbiano giustamente valutato e gli aspetti giuridici e gli aspetti sociali di questo emendamento, che è, a mio avviso, nettamente peggiorativo del testo del Governo. Inviterei, pertanto, i colleghi proponenti e i componenti della Commissione a riflettere bene su questo emendamento, e almeno, visto che c'è il dubbio su fin dove possa arrivare, rimandarlo ad un esame più approfondito, in occasione di un altro disegno di legge che si debba esaminare, o comunque in altra occasione.

Io capisco qual è la preoccupazione che muove il collega Bolettieri, ma con questi mezzi non si può raggiungere il fine che egli si propone; senza dire, poi, che il concedente ha sempre la possibilità, purtroppo — poichè non è stato accettato l'emendamento Gomez D'Ayala —, nel caso al quale si è riferito il senatore Bolettieri, cioè nel caso di accorpamento, nel caso di risistemazione, di chiedere, con un piano di trasformazione, una diversa sistemazione.

Nè questa è un'alternativa, cioè non si dice: tu concedente non hai diritto a presentare richiesta di disdetta per giusta causa motivata da un diverso ordinamento e trasformazione dell'azienda, per cui, in questo caso, devi assicurare al colono un altro potere altrettanto valido, in un'altra zona. Non si dice questo; si dà un ulteriore strumento di pressione per cacciare i contadini dalla terra.

Quindi, per le incertezze giuridiche, per le incertezze di carattere sociale, invito il collega Bolettieri, il collega Tortora e gli altri proponenti a riflettere bene su questo emendamento che costituisce un peggioramento della situazione di fatto, e che è in contrasto con lo spirito del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Comunico che il senatore Bolettieri, insieme ad altri senatori, ha proposto di aggiungere al primo comma del suo emendamento le parole: « Il mezzadro deve essere rimborsato delle spese sostenute, maggiormente del 50 per cento ».

G O M E Z D ' A Y A L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G O M E Z D ' A Y A L A . Signor Presidente, prendo la parola molto brevemente per rilevare che si propone una norma incostituzionale. Si dice: « Su conforme parere del capo dell'Ispettorato provinciale della agricoltura, il fondo oggetto del contratto può essere sostituito... » il che significa che l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura diventa il giudice che stabilisce se l'affittuario può essere trasferito da un fondo all'altro. Questo significa sottrarre il lavoratore al suo giudice naturale, per sottoporlo all'arbitrio del padrone ed introdurre una valvola di discriminazione che svuota la legge di quel minimo di contenuto positivo, che essa ancora conserva.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame nel testo modificato.

M I L I T E R N I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

F E R R A R I A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è favorevole all'emendamento modificato secondo la proposta degli stessi presentatori.

C I P O L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I P O L L A . Signor Presidente, noi ci troviamo di fronte a degli emendamenti che non sono stati esaminati dalla Commissione. Io ed altri colleghi facciamo parte della Commissione e perciò ci è lecito

to chiedere un esame in Commissione di tali emendamenti. È lecito che ogni volta soltanto un rappresentante della Commissione si arroghi il diritto di dire: la Commissione è contraria o è favorevole? Se c'è una deliberazione della Commissione, sia pure presa a maggioranza, essa deve presupporre un minimo di discussione all'interno della Commissione...

BOLETTIERI. Non è la prima volta che accade quello che l'onorevole Cipolla adesso lamenta.

CIPOLLA. È una eccezione che nel corso della discussione non abbiamo sollevato. Ma ora si tratta di un argomento che non è mai stato esaminato in Commissione.

BOLETTIERI. Ma allora non deve mai accadere che un emendamento si presenti direttamente in Aula?

CIPOLLA. Io ho fatto un richiamo al Regolamento; può darsi che abbia torto.

PRESIDENTE. Senatore Cipolla è prassi del Senato discutere e votare emendamenti presentati nel corso della discussione. Se lo ritiene necessario, la Commissione può sempre riunirsi, ma in questo caso si è già espressa nel senso che è favorevole e quindi è chiaro che non ha ritenuto di doversi riunire.

Metto, pertanto, ai voti l'emendamento presentato dai senatori Bolettieri, Schietroma, Tortora, Militerni, Tiberi e Cuzari, nel testo modificato dagli stessi proponenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

L'emendamento dei senatori Milillo, Schiavetti e Tomassini, tendente ad inserire all'ultimo comma, dopo le parole, « i mezzadri » le altre « i coloni » è precluso.

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Caponi, Santarelli, Rendina, Kuntze, Gianquinto hanno proposto un articolo 15-bis. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

Art. 15-bis.

« Nel corso di controversie sindacali collettive è riconosciuto ai mezzadri, ai coloni parziari, ai compartecipanti, agli affittuari coltivatori diretti, oltre che il diritto di sciopero nelle lavorazioni agricole, il diritto di raccolta e accantonamento delle quote di pertinenza del concedente nonché quello di sospendere in tutto o in parte le prestazioni stabilite per legge o contratto ».

PRESIDENTE. Il senatore Caponi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CAPONI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, dalla Liberazione, dalla riconquista delle libertà democratiche, tutte le categorie di lavoratori, dagli operai ai giudici dei tribunali, dagli impiegati ai professori di Università, dai braccianti ai medici, hanno posto le loro giuste rivendicazioni. Spesso le rivendicazioni sono state realizzate a prezzo di aspre e difficili lotte, ma nessuna categoria ha subito le illegittimità, gli arbitri, gli illegali interventi delle forze di polizia, le denunce alla Magistratura ed i processi che hanno subito i mezzadri, specie toscani, umbri, emiliani e marchigiani. La differenza in che cosa consiste? Consiste forse nel fatto che i mezzadri hanno posto rivendicazioni esorbitanti od illegittime? No, la differenza consiste nel fatto che il mezzadro è stato giudicato, e viene ancora giudicato, un lavoratore diverso dagli altri, legato ad un contratto associativo, non ad un rapporto di lavoro dipendente. In base a questa interpretazione giuridica, si tratterebbe di un soggetto diverso dagli altri lavoratori subordinati, che non dovrebbe ricorrere al normale mezzo di lotta sindacale, che non dovrebbe ricorrere allo sciopero per affermare le proprie rivendicazioni.

E negli anni cinquanta noi abbiamo avuto molteplici sentenze e in particolare ricordo quella del Tribunale di Firenze, in base alla quale si è negato ai mezzadri il diritto di sciopero. In tale sentenza si sostenne che

lo sciopero consiste in un'astensione collettiva dal lavoro, concordata ed attuata da lavoratori subordinati. Poichè i mezzadri sarebbero associati all'impresa e non subordinati, non sarebbe consentito loro di scioperare. Ci sembra superfluo ricordare ancora che si trattò di un'interpretazione giuridica basata su di un duplice errore. In primo luogo, l'articolo 40 della Costituzione repubblicana legittima il diritto di sciopero, considerato nel periodo fascista un reato, ed implicitamente afferma che ogni attività sindacale dei lavoratori è ammessa anche se di tipo diverso dallo sciopero inteso in senso stretto. Insomma, se si riconosce la legittimità dello sciopero che dà luogo alla paralisi assoluta dell'azienda, si ammettono come legittimi tutti gli atti che comportino una paralisi parziale dell'azienda, per il principio che il più comprende il meno. Il secondo errore consiste nel non vedere che nella mezzadria una delle parti conferisce il capitale e l'altra il lavoro; cioè esiste la contrapposizione, come nella fabbrica, tra capitalisti e lavoratori, tra due classi diverse, con interessi contrastanti che appartengono ad associazioni distinte e contrapposte.

Qui giova anche rilevare che, riconosciuto ai mezzadri il diritto costituzionale di associarsi in sindacati, di stipulare accordi e contratti collettivi o aziendali, è stato e rimane un assurdo pretendere che non debbano ricorrere allo sciopero e ad altre forme di lotta sindacale, ritenute valide per affermare le proprie rivendicazioni nei confronti della controparte. Si tenga presente che la controparte dispone di armi valide per difendersi nei confronti dei mezzadri: utilizza tutto il potere conferitogli da alcune norme fasciste del Codice ancora in vigore. Il concedente effettua, per esempio, la serrata della trebbiatura, chiude i magazzini aziendali, effettua gli addebiti nei libretti colonici, dispone spesso della vendita del bestiame in modo unilaterale. Se queste forme di difesa si riconoscono al concedente e non si giudicano illegali, perchè il mezzadro non dovrebbe esercitare, insieme al diritto di sospensione dei normali lavori, lo sciopero dei riparti e quindi effettuare l'accantonamento dei prodotti rimasti indivisi?

I colleghi sanno che c'è stata una sentenza della Cassazione che in parte ha modificato le primitive interpretazioni della figura giuridica del mezzadro. La famiglia del mezzadro in effetti è stata riconosciuta apportatrice di lavoro, quindi in posizione subordinata verso il concedente, ma la sentenza afferma anche che il mezzadro avrebbe facoltà di effettuare lo sciopero nelle attività che hanno carattere esclusivamente lavorativo, non avrebbe tale facoltà in quelle attività in cui parteciperebbe all'impresa, cioè che non fossero di puro lavoro.

Ma come è possibile fare una distinzione tra le diverse attività che svolge il mezzadro? Per esempio la carratura del grano è una prestazione di puro lavoro e lo sciopero sarebbe legittimo. Perchè non sarebbe ugualmente legittimo lo sciopero del trasporto del grano di parte padronale dopo avvenuta la trebbiatura nei magazzini aziendali?

Ebbene, per il mancato trasporto da parte del mezzadro del grano nei magazzini padronali, vengono effettuati gli addebiti sui libretti colonici. La trebbiatura è un'altra prestazione di puro lavoro; lo sciopero è legittimo, ma ultimata la trebbiatura, perchè i padroni si ostinano a considerare illegale lo sciopero del riparto? Perchè intervengono ancora le forze di polizia? Perchè la magistratura accoglie ancora le denunce per il fatto che il mezzadro sospende le prestazioni per la pesatura, per la ripartizione dei sacchi di grano e quindi ritiene di accantonare o meglio di riporre in posto sicuro il prodotto rimasto indiviso, in attesa che la vertenza sindacale, aziendale e collettiva, abbia uno sbocco?

In questo caso lo sciopero dei riparti, a nostro modo di vedere, e il conseguente accantonamento sono un mezzo di pressione sindacale legittima e non una appropriazione o un abuso di potere.

Eppure i mezzadri, i coloni parziari e i compartecipanti che ricorrono a queste forme di pressione sindacale per indurre la controparte a discutere circa le rivendicazioni avanzate, sono soggetti a denunce, subiscono diffide e interventi più o meno legali delle forze di polizia sulle aie.

Dobbiamo dirlo con molta franchezza: le denunce fioccano a carico dei mezzadri, ma le forze di polizia, le autorità si guardano bene dall'intervenire quando i padroni fermano le trebbie, attuano la serrata, cioè quando effettuano l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quando persino dividono unilateralmente il prodotto.

Il disegno di legge che discutiamo dovrebbe riportare, a detta dei colleghi della maggioranza, tranquillità nelle campagne, nei rapporti tra concedenti, mezzadri, coloni parziari e compartecipanti; ma credete che chiudendo gli occhi e ignorando il diritto di sciopero, cioè la sospensione in tutto o in parte delle prestazioni e dell'accantonamento si eviteranno i contrasti sindacali del passato, gli interventi delle forze di polizia e i ricorsi alla magistratura? A nostro modo di vedere, la legge, come è strutturata, in particolare per la parte che riguarda l'assorbimento dei premi e degli abbuoni già concessi alle aziende, per quanto si riferisce alla disponibilità dei prodotti, alle regalie, alle prestazioni gratuite eccetera richiederà ai mezzadri il ricorso all'azione sindacale e dai raccolti in corso sorgeranno conflitti sindacali nelle aziende.

Allora perchè vogliamo che i conflitti sindacali si tramutino ancora in interventi illegali della polizia, in diffide, in carte da bollo, in denunce alla magistratura, in processi?

Indichiamo il binario che deve seguire la pressione sindacale democratica dei mezzadri, ma non limitiamone l'efficacia, e soprattutto impediamo ai concedenti di ricorrere alle norme fasciste che rimangono ancora nel Codice civile e vedrete, onorevoli colleghi, e vedrà, onorevole Ministro, che realmente gioveremo a ristabilire quel clima di distensione nei rapporti nelle campagne, necessario per garantire il migliore andamento della produzione agricola.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

M I L I T E R N I , *relatore*. La Commissione rileva che il senatore Caponi ha in-

dubbiamente trattato una materia molto delicata, ma la materia non può che essere regolata allorchè troveranno applicazione gli articoli 39 e 40 della Costituzione.

Il relatore, modestamente, senza aver consultato nè la Commissione dell'agricoltura nè la Commissione del lavoro, può, fin da questo momento, dare al senatore Caponi una assicurazione: quando sarà regolato in Italia il diritto di sciopero non imiteremo certamente la Russia comunista.

F R A N Z A . Mi citi l'esempio della legislazione di un solo Paese del mondo in cui sia ammesso questo principio, lei che dice che sarà regolato. Non vede che è la sovversione? Che lo dicano loro (*indica la estrema sinistra*) va bene, ma che venga da questa parte! (*Proteste e commenti dalla estrema sinistra e dall'estrema destra. Richiami del Presidente*).

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

F E R R A R I A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario.

C A P O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A P O N I . Noi chiediamo che l'emendamento non sia posto in votazione, però ci deve permettere in due parole, signor Presidente...

P R E S I D E N T E . Lei ne ha dette parecchie di parole prima, le ha lette anche, e l'ho lasciata dire...

C A P O N I . Quando si ritira un emendamento mi sembra che sia norma spiegarne il motivo.

P R E S I D E N T E . Infatti le ho dato la parola, ma la prego di non leggere ancora per dieci minuti.

C A P O N I . Signor Presidente, ci sono delle questioni dibattute che, a nostro modo di vedere, dovevano essere riproposte per chiarire quali sono le rispettive posizioni politiche dei diversi gruppi. Non mi sembra che abbiamo eccessivamente abusato del tempo a nostra disposizione.

Ora noi chiediamo di non procedere alla votazione di questo emendamento soprattutto per non pregiudicare con un voto negativo quelli che potrebbero essere i giudizi futuri anche della Magistratura e i futuri interventi in sede legislativa. Siamo d'accordo che il diritto di sciopero dei mezzadri dovrà trovare regolamentazione attraverso l'attuazione dell'articolo 40 della Costituzione; però mi permetto di rilevare che, intanto, tutte le altre categorie di lavoratori esercitano liberamente questo diritto, mentre ai mezzadri non è permesso di esercitarlo nella maniera dovuta.

Ai colleghi del Movimento sociale io chiedo soltanto se, secondo loro, è giusto che i padroni ricorrano alla serrata, che i padroni chiudano i magazzini mentre ai contadini non è permesso di ricorrere alle forme legittime di lotta sindacale per soddisfare le loro legittime rivendicazioni.

F R A N Z A . Lei distrugge l'arma dello sciopero se lo porta su questo terreno, non se ne rende conto? Distrugge la finalità dello sciopero perchè incide su diritti primari regolati da altre leggi. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Poichè l'emendamento presentato dai senatori Caponi, Santarelli ed altri è stato ritirato, invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sul seguente articolo 15-bis proposto dai senatori Milillo, Schiavetti e Tomassini:

« L'articolo 7 si applica anche al contratto di affitto a coltivatore diretto ».

M I L I T E R N I , *relatore*. La Commissione è contraria perchè il contratto di affitto non è previsto nel presente disegno di legge.

F E R R A R I A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Vorrei fare osservare al senatore Milillo che non soltanto questo emendamento non riguarda l'oggetto del nostro disegno di legge, poichè tratta del contratto di affitto, ma anche che proprio nel contratto di affitto è già regolato quanto si chiede nell'emendamento, al quale pertanto ci dichiariamo contrari.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 15-bis proposto dai senatori Milillo, Schiavetti e Tomassini. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Milillo, Schiavetti e Tomassini hanno proposto il seguente articolo 15-ter:

« Le norme della presente legge si applicano a decorrere dall'annata agraria 1963-64 ».

Poichè i senatori Coppo, Schietroma ed altri hanno presentato un articolo 16-bis che tratta della decorrenza ed è di più vasta portata, domando al senatore Milillo se non intende aderire a questo emendamento.

M I L I L L O . D'accordo, signor Presidente ritiro il mio emendamento ed aderisco all'articolo 16-bis.

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Cipolla, Compagnoni, Samaritani, Traina, Milillo, Bartesaghi, Caponi e Guanti hanno presentato in questo momento un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretaria*:

« Il trasferimento del fondo previsto all'ultimo comma dell'articolo 15 non può essere concesso senza il parere favorevole del mezzadro o colono ».

P R E S I D E N T E . Per consentire alla Commissione e al Ministro, nonchè a tutti i colleghi, di prendere esatta cognizione di questo emendamento, propongo di rinviarne l'esame.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'articolo 16. Se ne dia lettura.

NENNIGIULIANA, *Segretaria*:

Art. 16.

(*Norme applicabili*)

Ai contratti agrari si applicano, per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge e purchè non risultino con questa incompatibili, le norme del codice civile e le altre disposizioni legislative vigenti in materia.

PRESIDENTE. I senatori Grassi e Cataldo hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « le altre disposizioni legislative vigenti in materia » con le altre: « le disposizioni contenute nelle vigenti leggi in materia e nei capitoli collettivi ».

Il senatore Cataldo ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CATALDO. Speriamo che venga accolto questo emendamento perchè pensiamo che, per quanto riguarda i capitoli collettivi, la presenza dei sindacati sia sempre necessaria, anche perchè è reclamata da tutte le parti. Nel disegno di legge non è prevista la presenza dei sindacati con la loro giusta e logica funzione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

MILITERNI, *relatore*. La Commissione rileva che l'ipotesi prevista da questo emendamento dei colleghi liberali è già regolata dall'articolo 1 del disegno di legge che fa esplicito riferimento ai contratti collettivi, e soltanto per questo motivo, cioè in quanto pleonastico non ritiene di accogliere l'emendamento.

CATALDO. Abbiamo voluto ribadire il concetto in quanto non potevamo accontentarci di quanto è stato detto con molto garbo dall'onorevole relatore Militerni. La presenza dei sindacati è per noi basilare in questi contratti collettivi.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole ministro Piccioni ad esprimere l'avviso del Governo.

PICCIONI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Grassi e Cataldo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 16. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Comunico che mi è pervenuta, da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, la richiesta di sospendere la seduta per alcuni minuti.

Poichè non si fanno osservazioni, la richiesta s'intende accolta.

(*La seduta, sospesa alle ore 11, è ripresa alle ore 11,35*).

Comunico che sono stati presentati due articoli aggiuntivi. Se ne dia lettura.

NENNIGIULIANA, *Segretaria*:

« Avverso il parere del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, previsto dall'articolo 15, quarto comma, è ammesso ricorso al Ministro dell'agricoltura e delle foreste che decide, con provvedimento motivato, previo accertamento del valore superiore del nuovo podere e previo parere delle Associazioni sindacali rappresentative delle due parti.

BOLETTIERI, TORTORA, SCHIETROMA, MILITERNI, TEDESCHI, DI ROCCO »:

« Il parere del Capo dell'Ispettorato di cui al quarto comma dell'articolo 15 è reso sentito il mezzadro o colono interessato.

VERONESI, NICOLETTI, ROVERE, BERGAMASCO, CATALDO ».

P R E S I D E N T E . Sullo stesso argomento vi è inoltre l'emendamento dei senatori Cipolla, Compagnoni, Samaritani, Traina, Milillo, Bartesaghi, Caponi e Guanti, emendamento che era stato accantonato e che è stato modificato dai presentatori. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , Segretaria:
« Il trasferimento del fondo previsto dall'articolo 15 non può essere concesso senza l'assenso del mezzadro o colono ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Bolettieri ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

B O L E T T I E R I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, proponendo l'emendamento ci siamo ispirati ad una visione larga di quella che è la trasformazione in atto della nostra agricoltura. Ci siamo proposti di ovviare ad eventuali inconvenienti, ad una situazione rigida che possa impedire delle trasformazioni, poniamo in senso zootecnico, poniamo in senso di ampliamento del podere, di accorpamento, problema di cui prossimamente ci occuperemo. Questo era il punto di partenza.

Quando abbiamo ancorato la determinazione di una situazione di miglioramento, che non pregiudicasse minimamente gli interessi del mezzadro, al parere del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, forse, onorevoli colleghi, abbiamo preteso troppo, nel senso di una valutazione sempre obiettiva e serena. Ed è soltanto contro questo eventuale eccesso di fiducia, che potrebbe compromettere un qualche interesse del mezzadro, del concessionario, che noi vogliamo garantirci, in considerazione anche delle osservazioni opportune che sono state fatte da altra parte politica. Per il resto restiamo convinti della positività dell'emendamento che, salvo il caso in cui non si operi con obiettività da parte del Capo dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura, conserva tutta la sua validità.

In effetti non possiamo, nello sforzo di riordinamento, di rinnovamento culturale, e specialmente in considerazione degli sfor-

zi che stiamo compiendo per trasformare in senso zootecnico la nostra economia agricola, consentire con legge la possibilità di un irrigidimento del mezzadro il quale dica: « No, questo è un mio diritto e io non me ne vado ». Non possiamo, d'altra parte, fare passi indietro e mettere il mezzadro in condizioni di trovarsi indifeso di fronte ad un eventuale parere... (*interruzioni dall'estrema sinistra*).

D'accordo, questo è il pericolo contro il quale ci stiamo premunendo con l'emendamento in atto. Del resto, ove soluzioni più positive vengano proposte, noi siamo qui per trovare la via migliore, per arrivare allo scopo che ci proponiamo. Tuttavia mi pare che, se riusciamo a evitare la rigidità che per troppi versi sta danneggiando lo sforzo dinamico di evoluzione della nostra agricoltura, facciamo un buon lavoro. È vero che il concedente ha sempre cercato di esercitare, nell'ambito del concetto di proroga, il diritto di non cambiare; ma a parte che, come è stato osservato, è a volte il mezzadro, il concessionario che, una volta ultimato il suo rapporto, preferisce cambiare, noi, garantendo tutti i diritti del concessionario, riteniamo di dover sbloccare nel modo migliore una situazione eccessivamente rigida e proponiamo a tutti i colleghi o di aderire alla nostra soluzione o di trovarne una migliore, (*interruzione del senatore Spano*) nell'interesse obiettivo della produzione e dello stesso mezzadro.

B O N A C I N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A C I N A . Signor Presidente, mi pare che si debba prendere atto dello spirito con il quale è stato prospettato l'emendamento; è uno spirito che ritengo tenga conto della situazione obiettiva e dei problemi che si porranno o si potrebbero porre in applicazione della legge. Dobbiamo anche prendere atto della dichiarazione che ha fatto il collega Bolettieri, il quale in sostanza dice che c'è un problema tecnico, la cui soluzione tecnica, precedentemente prospettata e approvata, è suscettibile di cor-

rezione. Quindi non c'è un arroccamento definitivo nella formulazione così come è stata prospettata, ma c'è un invito a discutere in modo approfondito sulla questione per arrivare ad una soluzione che tranquillizzi le preoccupazioni che mi pare sono emerse in vari settori dell'Assemblea.

Allora, prospettata così la questione, io vorrei permettermi di fare alcune osservazioni sull'emendamento che è stato ora ora proposto. Quale pericolo esso presenta? A mio modesto avviso, mi pare che abbia un doppio pericolo: il primo è che, pur correggendo o pur riducendo il grave rischio al quale faceva cenno il collega Bolettieri, di una non obiettiva applicazione della norma approvata, tuttavia il concedente o i concedenti possano di fatto bloccare, anche in presenza della facoltà di ricorso consentita al mezzadro o ai mezzadri, possano bloccare, dicevo, l'operatività di tutti quegli istituti normativi che noi abbiamo già approvato.

Il secondo pericolo è connesso all'introduzione di un procedimento giurisdizionale amministrativo in un rapporto contrattuale di diritto privato: e tale introduzione avverrebbe in virtù della facoltà di ricorso consentita al mezzadro contro il provvedimento definitivo del Ministro. Ora, forse, non sono opportune complicazioni di questo genere.

In queste condizioni credo che, pur dando atto della volontà che ha animato il collega Bolettieri e gli altri nel presentare l'emendamento, questo non sia ancora tale da fugare le preoccupazioni che sono sorte.

Mi pare invece che il terzo emendamento meriti attenzione, perchè esso spinge verso una ulteriore negoziazione tra il concedente ed il mezzadro, necessaria per risolvere il problema che si pone quando il concedente offra al mezzadro un altro fondo.

Non mi pare che il primo e il secondo emendamento consentano di risolvere la questione, così come si pone, e prego di riconsiderare il problema per cercare di arrivare ad una soluzione che tenga più conto delle preoccupazioni che ho espresso e che sia più vicina alla soluzione prospettata dal terzo emendamento.

P E R N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Signor Presidente, io vorrei un chiarimento dall'onorevole Ministro, o da chi ha materialmente redatto l'emendamento in esame, e mi ricollego ad una delle osservazioni del senatore Bonacina. Secondo l'emendamento — a quanto si è potuto capire dalla sua lettura — contro il parere dell'Ispettore agrario provinciale sarebbe ammessa la facoltà di un ricorso gerarchico al Ministro, il quale deciderebbe sul ricorso, sentite le organizzazioni sindacali interessate. Vorremmo comprendere qual è la portata di questa norma, o comunque qual è l'intenzione di coloro che la propongono; perchè, a parte le considerazioni di carattere politico che abbiamo già fatto e che si traducono nell'emendamento da noi presentato (che richiede comunque l'assenso del mezzadro), mi pare che si ponga, in ogni caso, un problema tecnico abbastanza serio. O il parere dell'Ispettore agrario provinciale è un parere, è un atto amministrativo, e allora non può essere vincolante nè in prima sede, nè dopo essere divenuto definitivo col ricorso gerarchico, ed è sempre un parere che deve essere allegato ad una domanda giudiziale del concedente, con cui si apra un contraddittorio di merito, con piena difesa del mezzadro; o, invece, non è un parere nel senso tecnico della parola, ma è, in sostanza, l'attribuzione di una potestà esclusiva dell'autorità amministrativa, di definire la controversia tra le parti, ed allora si viola la Costituzione.

Questa è la prima questione. La seconda questione è: il ricorso gerarchico al Ministro, significa che, dopo la decisione del Ministro, che conferma il parere, rendendolo definitivo, o accoglie le istanze contrarie, non è possibile aprire una fase giudiziale di merito? Se questo è il senso dell'emendamento, allora si arriverebbe all'assurdo che, dopo la definizione del ricorso gerarchico, il concedente che vedesse confermato il parere conforme dell'Ispettore agrario provinciale, con questo titolo in mano potrebbe iniziare un'azione esecutiva di rilascio contro il mezzadro; e sarebbe cosa altrettanto assurda come la prima ipotesi. Dovete, perciò, chia-

rire quello che volete, perchè non si riesce a capire. È un parere, o non è un parere? (*Interruzione del senatore Franza*).

No, collega Franza, se si parla di Consiglio di Stato si ammette l'ipotesi che si possa interpretare questo emendamento nel senso che si può impugnare l'atto che definisce il ricorso soltanto a difesa di interessi legittimi e per motivi di legittimità formale, ed allora non saremmo più in materia di diritti soggettivi, mentre siamo, appunto, in materia negoziale. È chiaro, allora, che bisogna chiarire pregiudizialmente la portata della norma.

Se si trattasse soltanto di un normale ricorso gerarchico, non vi sarebbe neanche bisogno di parlarne nel testo della legge. Questo è il punto. L'unica novità che viene introdotta è che si devono sentire le organizzazioni sindacali, ma il parere resta parere. E allora a cosa serve l'emendamento? Se lo scopo che si persegue è un altro, lo si dica, perchè allora significa introdurre un intervento autoritativo che altera completamente l'equilibrio del contratto di mezzadria e le condizioni delle parti.

B E R M A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R M A N I . Il Gruppo socialista chiede un'altra breve sospensione. Il problema è serio e merita tutta la nostra attenzione.

P R E S I D E N T E . Sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,50, è ripresa alle ore 12,35*).

Comunico che l'emendamento dei senatori Bolettieri, Tortora ed altri è stato ritirato dai proponenti e sostituito con il seguente articolo aggiuntivo:

« L'equivalenza tra i due fondi deve essere riconosciuta consensualmente dalle parti ».

Rimangono quindi fermi gli articoli aggiuntivi proposti sullo stesso argomento dai senatori Veronesi, Nicoletti ed altri e dai senatori Cipolla, Compagnoni ed altri.

B A T T A G L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, consentitemi di dire quanto trovi strano l'emendamento proposto dai colleghi Cipolla, Compagnoni e Samaritani: esso infatti è in irriducibile contrasto con il quinto comma dell'articolo 15 che il Senato ha già approvato.

È altresì strano, a mio avviso, perchè mentre il Governo ha dichiarato guerra alla mezzadria, mentre ci apprestiamo a predisporre il sepolcro di questo contratto agrario, tuttavia lo vogliamo puntellare in tutti i modi, cercando di tenerlo in vita e di esasperarlo.

E torno alla prima delle rilevate stranezze, signor Presidente, per dichiarare subito che l'esame dell'emendamento Cipolla, Compagnoni ed altri è precluso, ed altrettanto precluso è l'esame relativo al nuovo testo che è stato redatto per tentare di conciliare le parti opposte. Questa preclusione appare evidente quando noi meditiamo sul contenuto del quinto comma che è stato già approvato e nel quale si legge: « Su conforme parere del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il fondo oggetto del contratto può essere sostituito dal concedente con altro fondo che sia nel suo complesso almeno equivalente, eccetera ». La norma prevede, quindi, la possibilità del concedente di sostituire il fondo oggetto del contratto con un altro.

E ciò alla sola condizione che l'Ispettorato provinciale agrario accerti e dichiari che il fondo che si vuole dare in sostituzione al mezzadro o al colono sia equipollente, come forza produttiva, all'altro fondo che dovrebbe essere sostituito. Prevede, in altri termini, tale disposizione, un diritto soggettivo del concedente alla sola condizione che il fondo che offre in sostituzione sia quanto meno equipollente come potenza produttiva a quello che vuole rendere libero dal mezzadro o dal colono.

Ora, di fronte a tale diritto già riconosciuto al concedente, qualsiasi disposizione che tenti di diminuirlo urta contro la disposizio-

ne che abbiamo già approvata, ed è perciò che io ne sostengo la preclusione.

L'emendamento proposto dai colleghi Cipolla, Compagnoni ed altri recita: « Il trasferimento del fondo previsto dall'articolo 15 non può essere concesso senza l'assenso del mezzadro o colono ».

Vorrei qui dire, fra parentesi, che la parola « assenso » mi richiama alla memoria la integrazione da parte di un terzo della volontà dell'interessato, il che non ricorre nella specie. Si sarebbe dovuto dire « consenso » o « d'intesa » con il colono o con il mezzadro.

Ma, a prescindere da certe svirgolateure formali e concettuali, è chiaro, signor Presidente che tale emendamento nel suo contenuto annulla completamente il comma quinto che abbiamo già votato. Perchè dire, « su conforme parere del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura » se c'è bisogno della convergenza delle due volontà del mezzadro e del proprietario? Una volta che dette due volontà si sono incontrate, quale Ispettorato provinciale dell'agricoltura deve dire una parola in più al riguardo? Ed ancora, se c'è bisogno di tale consenso perchè disturbare l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per sapere se un fondo sia, nel suo complesso, equivalente ad un altro? Ma vi ha di più: tale emendamento distrugge ed annulla il diritto potestativo di cui ho fatto cenno già riconosciuto al concedente, alla sola condizione che il fondo che intende dare in sostituzione sia quanto meno equivalente a quell'altro che vuole rendere libero.

Sta qui la fondatezza della mia eccezione di preclusione dell'emendamento dei colleghi Cipolla e Compagnoni. Altrettanto precluso è l'esame dell'altro emendamento raffazzonato con tutta fretta dalla maggioranza, sotto la spinta comunista, nel vano tentativo di conciliare l'inconciliabile. Tra i due emendamenti, invero, vi è solo qualche differenza formale, ma la sostanza rimane invariata: in ambedue si vuole inserire il consenso del mezzadro perchè si faccia luogo alla sostituzione del fondo. Così essendo, gli argomenti che ho fin qui svolto per l'emendamento Cipolla possono essere ripetuti integralmente anche per il secondo. Ecco per-

chè acquista maggior rilievo il nostro emendamento col quale abbiamo proposto che l'Ispettorato provinciale agrario, prima di dare il suo parere, senta il mezzadro o colono. Questi dirà le sue brave ragioni, e tali ragioni non potranno non essere tenute presenti dal detto Ispettorato. D'altra parte le opposizioni al procedimento indicato nel quinto comma dell'articolo 15 esistono e sono nelle leggi vigenti. Ecco perchè l'emendamento Bolettieri, col quale si prevede il ricorso al Ministro, è una superstruttura inutile, in quanto — ripeto — vi è nella legge la possibilità di ricorrere avverso il parere dell'Ispettorato agrario, e portare la questione davanti alla giustizia che deciderà sulla controversia.

Ecco perchè ho parlato di ricorso, anche se sono convinto (e con ciò rispondo al collega comunista che poc'anzi andava cercando la natura giuridica di questo parere) che, così come è strutturato il quinto comma, il detto parere non può non dirsi vincolante. Infatti se è ancorata al parere dell'Ispettorato la facoltà del proprietario di sostituire il fondo, non so come si possa sostenere il contrario. A mio modesto avviso, quindi, quel parere è vincolante e, peraltro, non sarebbe un caso nuovo nella nostra legislazione. Coloro che fanno gli avvocati sanno che quando una casa condotta in affitto è pericolante il proprietario, onde ottenerne la libera disponibilità e poterla riparare o rifare *ex novo*, deve rivolgersi al Genio civile perchè dia il suo parere circa l'effettiva pericolosità dell'immobile e la necessità di sgombero di esso da parte dell'inquilino. Ed è noto che la giurisprudenza, al riguardo, è costante nel dire che il parere del Genio civile è vincolante e che il giudice non può non adeguarsi ad esso a meno che non si dimostri che sia falso.

G A V A . Non ci può essere parere obbligatorio e vincolante in rapporto ad una facoltà...

B A T T A G L I A . Va bene, onorevole Gava, lo interpreti pure come vuole. Io ho manifestato il mio pensiero. Del resto noi siamo qui e con le nostre discussioni apria-

mo la via alla interpretazione autentica della legge.

Ho finito, signor Presidente, sono fiducioso di avere dimostrato la fondatezza della eccezione di preclusione contro gli emendamenti al quinto comma dell'articolo 15.

Per noi, infatti, è preclusa ogni e qualsiasi modifica al contenuto di detto comma che abbiamo già approvato.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, è evidente la validità della raccomandazione che avevamo fatto anche ieri sera, a tarda notte, e cioè che le norme che contengono innovazioni di carattere tecnico, che sono aderenti o in contrasto con i principi, non possono essere varate nel crogiuolo di una discussione, ma a tavolino e con meditazione.

Oggi siamo di fronte ad una anomalia dovuta alla affrettata approvazione di una norma, il quarto comma dell'articolo in discussione.

Io non sono d'opinione che siano preclusi gli emendamenti che sono stati presentati, per la ragione che la norma votata prevede la possibilità di innovazione oggettiva del rapporto, sottoposta alla condizione del parere, che io ritengo vincolante in modo assoluto, dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. E potrei anche, se non fosse così tardi, spiegarne le ragioni; ma, ripeto, ritengo che sia vincolante così come è formulato.

Per quanto concerne i due emendamenti, l'emendamento Cipolla e l'emendamento Bolettieri, con il quale si vorrebbe rimediare al mal fatto, io osservo questo. L'emendamento Cipolla non lo comprendo nella sua formulazione, onorevole Presidente, perchè parla di trasferimento « del » fondo, ma anche se si fosse detto: « trasferimento dal fondo », non sarebbe questa una espressione tecnica che esprime quella che è, in essenza, l'innovazione oggettiva. Pertanto, « trasferimento del fondo », non significa nulla: « trasferimento dal fondo » sarebbe una espressione impropria.

Ma vi è qualcosa di più che rende inaccettabile, onorevole Presidente, sia l'emendamento Cipolla, sia l'emendamento Bolettieri. Perchè nell'uno e nell'altro — l'uno per il consenso, cioè per la manifestazione di volontà per addivenire alla innovazione oggettiva, l'altro per la manifestazione di volontà per addivenire al consenso circa il giudizio di equivalenza — siamo di fronte a due condizioni veramente potestative cioè che dipendono dalla volontà di una delle parti. Onorevoli colleghi, vi ricordo, solo per la comprensione del fenomeno, che la norma contenuta nell'articolo 1355 del Codice civile dichiara nei contratti nulle le condizioni potestative cioè quelle che si esprimono con la sola volontà, senza un richiamo oggettivo. Pertanto se gli emendamenti fossero clause contrattuali sarebbero fulminate di nullità da una norma del Codice civile.

Voce dall'estrema sinistra. Qui siamo in sede legislativa.

N E N C I O N I . Ho premesso questo per far comprendere che con disposizioni come quelle in esame noi legifereremmo (senatore Pafundi avevo premesso che non avrei fatto una discussione ampia e non la farò) contro i principi che regolano l'istituto dei contratti, la manifestazione della volontà contrattuale, la struttura del contratto stesso. Ci troveremmo di fronte, ed ecco la conclusione, onorevole Presidente, alla strutturazione di una novazione oggettiva che dipende esclusivamente — ecco il perchè della nullità delle condizioni potestative; vi è sempre una ragione logica oltre che tecnico-giuridica — che dipende esclusivamente dalla volontà delle parti. Ma le volontà delle parti possono mettere in essere questo ed altro. Pertanto noi, attraverso una norma di legge, ci richiameremmo alla volontà delle parti che hanno costituito un rapporto, volontà delle parti che il rapporto stesso può modificare. Pertanto, così come strutturati, gli emendamenti sono inaccettabili, perchè si richiamano alla volontà delle parti. Si potrebbe osservare: ma poichè vi è il divieto di nuovi rapporti di mezzadria, attraverso questa norma così strutturata (illegittimamente nei

confronti dei principi generali che reggono l'istituto contrattuale), attraverso questa norma si eviterebbe la nullità prevista dalla norma che fulmina di nullità i nuovi contratti di mezzadria posti in essere. In tal caso però questa non è la giusta formulazione: la norma dovrebbe essere redatta come eccezione all'articolo 8. Ma certamente non si può far dipendere l'esistenza di un rapporto dalla volontà di una delle parti contraenti perchè questo sarebbe un *monstrum* giuridico che non troverebbe collocazione nella tipicizzazione prevista dal Codice civile.

C I P O L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I P O L L A . Il senatore Battaglia, onorevoli colleghi, ha accennato alla stranezza del mio emendamento. Io inviterei il collega Battaglia e tutti gli altri colleghi a riflettere sulla stranezza della situazione in cui ci troviamo, cioè al fatto che il Senato cerca di rimediare e di trovare una soluzione rispetto ad un voto che certamente andava più meditato come noi avevamo chiesto. Non ritengo pleonastico osservare che la stranezza consiste nel fatto che il Parlamento non è più Parlamento, quando a chi svolge argomenti giuridici, argomenti politici, argomenti di carattere sociale, si risponde con citazioni stravaganti, o si risponde senz'altro di no, solo perchè quegli argomenti provengono da una certa parte politica. La stranezza sta nel fatto che lo stesso argomento giuridico che era stato adoperato per criticare emendamenti da noi proposti, come, ad esempio, l'emendamento del senatore Milillo per la trasformazione del contratto di mezzadria in affitto od altri dello stesso tipo da noi proposti, non è ritenuto valido quando è stato contrapposto all'emendamento proposto da altre parti. Lo stesso argomento tecnico che ci è stato opposto, che certi problemi andavano esaminati in sede di discussione dei successivi provvedimenti non è valso quando si è introdotto, o si è tentato di introdurre qui un elemento tipico di ricomposizione aziendale e fondiaria.

La stranezza sta nel fatto che si rinuncia al proprio giudizio autonomo, del quale ciascuno di noi è responsabile, prima ancora che nei confronti delle segreterie dei partiti, nei confronti degli elettori, per affidarsi completamente ad elaborati, che saranno di altissima validità, ma che non provengono dal Parlamento. La stranezza sta nel fatto che si rinuncia al discorso, al chiarimento, alla collaborazione tra gente che è stata sempre dalla stessa parte, quando ci si è riuniti intorno ad un tavolo per concludere delle trattative. Qui siamo in materia sindacale, e si rischia di restare prigionieri di una situazione che porta a gravi pregiudizi. La stranezza sta anche nel non avere accettato, di fronte ad un emendamento tanto grave, la riunione della Commissione, chiesta a norma del Regolamento. Onorevoli colleghi, qui stiamo esaminando problemi che interessano milioni e milioni di cittadini e quindi la prassi regolamentare, la legge che regola la nostra Assemblea deve essere rispettata.

Questa è la situazione, ed oggi ci troviamo davanti al veleno nella coda della legge perchè — dobbiamo dirlo chiaramente — stiamo approvando un disegno di legge, anzi state approvando un disegno di legge in cui si assegnano determinati diritti nuovi, sia pure in forma contraddittoria ed involuta, al mezzadro, (il diritto all'innovazione, il diritto a partecipare od a concordare determinate attività della direzione, il diritto, preannunciato, alla prelazione in caso di vendita); ma non si può, nello stesso tempo, dare alla controparte, sia pure con argomenti che possono presentare una validità tecnica, il potere di limitare i diritti che abbiamo voluto dare ai mezzadri ed ai coloni dopo tanti anni di lotte e di battaglie.

Non vi è dubbio che, se restasse nella formula che è stata approvata come emendamento aggiuntivo all'articolo 15, questo emendamento costituirebbe un'arma di ritorsione, non già per motivi tecnici, ma per bloccare ogni iniziativa del mezzadro per i miglioramenti, ogni iniziativa volta ad ottenere l'utilizzazione degli impianti aziendali, ogni iniziativa volta ad ottenere una partecipazione alla direzione dell'azienda.

Sarebbe questo, nel caso del diritto alla preliezione, che certamente introdurremo nel prossimo disegno di legge, uno dei mezzi per impedire al mezzadro, entro il tempo necessario di esercitare il suo diritto. Ecco quindi la necessità di fare delle norme appropriate evitando di introdurre maliziosi elementi in contrasto con le finalità del provvedimento. Si è tentato di ottenere molto dalla disattenzione dell'Assemblea e dal blocco, muro contro muro, che si è artatamente creato nel corso di tutta la discussione. Per fortuna c'è questa sentinella che è il Partito comunista (*applausi dall'estrema sinistra*). Noi riteniamo che anche nell'ultima formulazione dell'emendamento, che indubbiamente rappresenta un certo passo in avanti, vi sia un pericolo che chiediamo di valutare serenamente attraverso l'iter normale stabilito dal regolamento.

Questo pericolo qual è? Voi dite che, senza il consenso delle parti sull'equivalenza del fondo, non si può procedere allo scambio dei fondi, però può pesare sul mezzadro, sul colono che rifiuta questa equivalenza, la spada di Damocle di un giudizio tecnico dell'Ispettorato da far valere davanti alle Commissioni, pronte sempre ad estendere in questa materia, come è stato denunciato e documentato dagli interventi del senatore Gomez e di altri, le cause di disdetta.

Dobbiamo trovare una soluzione che non modifichi la situazione di una virgola in favore del concedente, come non si è inteso modificare nulla a favore del mezzadro. Per questo chiediamo, signor Presidente, che sugli emendamenti presentati su una materia così controversa e incandescente, vi sia un esame non già dei responsabili dei quattro partiti, ma dell'organo statutario, della Commissione dell'agricoltura che si potrebbe riunire anche immediatamente onde esaminare la materia attraverso un dibattito sereno, in maniera da proporre al Senato le sue soluzioni che ciascuno, in piena responsabilità, potrà approvare o respingere.

M I L I L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I L I L L O . Signor Presidente, il senatore Battaglia ha avuto facile gioco nel rilevare la singolarità della situazione in cui la maggioranza si è cacciata e si è cacciata per una, ora evidente ai suoi occhi stessi, sconsideratezza e superficialità. Ma voglio prescindere in questo momento dal sottolineare l'errore commesso, dovuto soprattutto alla chiusura che è stata opposta in modo sistematico a ogni rilievo e a ogni proposta di questa parte. Detto questo, signor Presidente, onorevoli colleghi, la conseguenza che tuttavia il senatore Battaglia ne trae è veramente eccessiva ed infondata. Dire che dall'approvazione del primo emendamento Bolettieri discenda la preclusione dei due emendamenti correttivi che si propongono dallo stesso Bolettieri e del senatore Cipolla, credo che sia una affermazione non sostenibile.

In sostanza, prescindendo dalle intenzioni, che cosa dice il testo approvato? Dice che il concedente può offrire un fondo diverso da quello fin qui occupato e ciò su conforme parere del capo dell'Ispettorato. La confusione deriva dal fatto che ci si trova di fronte a un caso in cui convergono, diciamo, elementi di un atto amministrativo ed elementi di natura contrattuale.

La sostituzione di un fondo con un altro poteva e può avvenire normalmente in ogni caso col semplice accordo delle parti. Perchè con l'emendamento Bolettieri si è chiesto anche il parere dell'Ispettorato agrario? Perchè evidentemente si è pensato che in un caso di questo genere, e nell'interesse generale dell'agricoltura e della produzione, non bastasse l'incontro delle volontà delle parti, ma fosse utile per le stesse parti riferirsi anche al parere dell'Ispettorato. Questo però non può significare nè che il parere dello Ispettorato sia decisivo nè che sia vincolante; cioè la richiesta del parere tecnico dell'Ispettorato non può sostituire evidentemente l'incontro delle volontà delle parti. E da questo punto che bisogna prendere le mosse per trovare una via di uscita all'*impasse* in cui siamo.

Ed allora quando, con formulazioni diverse che in questo momento io non discuto, si stabilisce che occorra anche il consenso del

mezzadro oppure che la equivalenza dei due fondi sia riconosciuta consensualmente dalle parti, si integra l'elemento essenziale che è pur sempre dato dall'incontro delle volontà delle parti. Pertanto questo emendamento non è in contraddizione con quello approvato, ma ne costituisce un complemento, una integrazione necessaria appunto perchè stabilisce che oltre al parere tecnico dell'Ispettorato — che normalmente non sarebbe necessario — occorre comunque l'incontro delle volontà delle due parti.

Stando così le cose, adesso si tratta di scegliere quale sia l'emendamento più produttivo ai fini del chiarimento necessario, e si tratta evidentemente, ancora una volta, di stare tutti in guardia verso il pericolo di aggiungere errore ad errore. Se siamo incorsi nell'errore che in questo momento riconosciamo, adesso cerchiamo almeno, con la maggior chiarezza possibile, di non cadere in altre ambiguità, in altri equivoci.

Ed allora, nella scelta fra i due emendamenti correttivi io credo che non si possa esitare. L'emendamento più chiaro, quello che elimina in modo certo l'errore commesso è l'emendamento del collega Cipolla, firmato anche da me, nel quale si dice con assoluta precisione che occorre in ogni caso il consenso del mezzadro.

Qual è la differenza fra il consenso richiesto dall'emendamento Cipolla e il riconoscimento consensuale di cui parla l'attuale emendamento Bolettieri? La differenza è la seguente: l'emendamento Bolettieri punta su un solo aspetto della questione, cioè richiede bensì il consenso di entrambe le parti, ma lo riferisce unicamente all'apprezzamento tecnico dell'equivalenza fra l'uno e l'altro fondo. Ne deriva che un apprezzamento di questo genere, sempre discutibile ed opinabile può essere sempre contestato attraverso il ricorso al magistrato e attraverso la consulenza di un perito d'ufficio. Qui invece, per non ferire il diritto che ognuna delle parti ha di non vedere coartata la propria volontà, occorre precisare che in ogni caso occorre il consenso puro e semplice, *toto sic et simpliciter*, del mezzadro ossia non un consenso legato al giudizio circa l'equivalenza o meno dei due fondi, ma un consenso,

non motivato per cui il mezzadro, anche indipendentemente dall'equivalenza e persino dal fatto che il nuovo fondo che gli si offre possa essere migliore e di maggiore produzione rispetto a quello già posseduto, abbia il diritto incontestabile di rifiutare l'offerta solo perchè magari l'accettazione del nuovo podere lo obbligherebbe a spostare la famiglia da una zona all'altra, da un paese all'altro o addirittura da una regione all'altra.

Ecco perchè io vorrei pregare caldamente gli amici della maggioranza di mettere da parte, almeno per questa volta, alla fine di questa discussione, ogni preconcetto verso le proposte che noi facciamo e di accettare questo nostro emendamento che è l'unico che ci consente di superare le difficoltà in cui ci troviamo. (*Applausi*).

B O N A C I N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A C I N A . Signor Presidente, abbiamo avuto quattro interventi, quattro voci diverse, ed io comincerò con il replicare brevemente al collega Battaglia la cui esposizione non mi pare di aver compreso bene, almeno nella sua prima parte, forse perchè siamo tutti un po' stanchi, o perchè l'onorevole Battaglia parla sempre con un tono così malinconico, che io non riesco a capire se ciò sia dovuto al centro-sinistra o al fatto che la mezzadria comincia a tirare le cuoia.

Scherzi a parte, collega Battaglia, non ho capito il senso della sua affermazione secondo la quale, mentre noi tentiamo di por fine alla mezzadria, poi saremmo nella posizione di coloro che tendono a mantenerla in piedi.

La sua tesi principale però è stata quella della preclusione, e per replicare a questa tesi non debbo fare altro che rimettermi alla impostazione data dal collega Milillo e che io condivido pienamente. Aggiungerò che la preclusione manca, in modo particolare, nei confronti dell'emendamento presentato dal collega Bolettieri e da altri, ma su questo argomento mi soffermerò tra poco.

Rimane la seconda obiezione fatta dal collega Nencioni, quella della presenza di una condizione potestativa.

B A T T A G L I A . Tenga presente che il collega Milillo riconosce che si è andati incontro a un errore e che con un emendamento si vuole correggere tale errore. Basta questa affermazione a dimostrare la preclusione.

B O N A C I N A . Verrò anche a questo.

Come dicevo, c'è la tesi della condizione potestativa avanzata dal collega Nencioni. Mi consenta, collega Nencioni, di ritenere che questa sua tesi, applicata ad un emendamento in cui si afferma che deve esserci l'incontro della volontà delle parti perchè si possa procedere ad un certo atto, ricondotto quindi al contenuto negoziale che gli deve essere proprio, è destituita di qualunque fondamento. Accedendo alla sua tesi tutto il diritto contrattuale sarebbe fondato sull'assurdo della potestatività, di una delle parti. Infatti, nel diritto contrattuale, ogni parte ha una sua propria facoltà potestativa di accedere o di non accedere al contratto che è la medesima facoltà introdotta con l'emendamento, con l'aggiunta, che in questo caso il disegno di legge stabilisce, non a tutela di una sola ma di ambedue le parti, e cioè la condizione dell'incontro delle volontà perchè si dia luogo a ciò che è stabilito nell'articolo già approvato, e cioè al trasferimento del fondo.

Il collega Cipolla — me lo consenta — ha introdotto per l'ennesima volta, e direi inopportunosamente, questa volta più di prima, un aspetto propagandistico. (*Commenti ed interruzioni dall'estrema sinistra*).

Voce dall'estrema sinistra. Fatela anche voi la propaganda.

B O N A C I N A . Certo che la faremo! Ma il collega Cipolla non vorrà dare a intendere che fossero sentinelle comuniste anche quei componenti della maggioranza, i quali, quando è stato letto l'emendamento concordato, hanno espresso tali preoccupazioni, e perplessità, da indurre la maggioranza

a vedere se un nuovo emendamento non potesse risolvere il problema. E direi di più (*commenti dall'estrema sinistra*): quando il collega Cipolla dice: « se non ci fosse la sentinella comunista » dà all'opposizione comunista un carattere veramente nuovo, cioè il carattere della sentinella che deve mettere sull'avviso la maggioranza perchè non commetta errori... (*Vivaci, ripetute interruzioni dall'estrema sinistra*).

Voce dall'estrema sinistra. Questa è propaganda!

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, facciano silenzio.

B O N A C I N A . Prendo atto dei chiarimenti formulati adesso con le loro proteste dai colleghi comunisti, per andare al fondo dell'obiezione del collega Cipolla.

N E N C I O N I . È una sentinella al bidone!

P R E S I D E N T E . Senatore Bonacina, non raccolga le interruzioni.

M A R I O T T I . Senatore Nencioni, deve finirla di offendere continuamente se no qualche giorno...

N E N C I O N I . Non mi fa certo paura!

M A R I O T T I . Stia attento!

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, questi discorsi non si tengono in Senato.

B O N A C I N A . Onorevole Presidente, mi consenta soltanto di dire al collega Nencioni che quando egli parla non posso che fare mio il motto scritto su quei gagliardetti che a lui stanno tanto a cuore. Questo vale per questa interruzione e per tutte le altre volte che interromperà.

V E R O N E S I . Al tempo dei gagliardetti, ce ne erano tanti che sono ora qua

dentro (*Commenti e interruzioni dall'estrema sinistra. Repliche del senatore Nencioni*). Facciamo la verifica!

R O D A . Facciamola pure.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, abbiamo consumato anche troppo tempo. Continui, senatore Bonacina.

E O N A C I N A . Un'obiezione del collega Cipolla va presa in esame. Il collega Cipolla non afferma che l'emendamento non sia tale da assicurare, ma osserva che lo emendamento assicura solo in parte, perchè la pronuncia dell'Ispettorato potrebbe assumere una sua validità giuridica in danno del mezzadro ai fini della giusta causa. Intanto io vorrei osservare al collega Cipolla che non siamo in presenza di una pronuncia, produttiva di effetti giuridici compiuti immediatamente, vincolativa del rapporto contrattuale in corso tra concedente e mezzadro.

Siamo in presenza invece di un semplice parere, obbligatorio per l'offerta del fondo, vincolante nel senso che se diverga dall'offerta del concedente questo non può procedere, non sprovisto totalmente di una sua autonoma validità giuridica.

Vorrei dire di più; quando stabiliamo nella legge la necessità dell'incontro delle parti circa quello che il senatore Milillo ha chiamato mero aspetto tecnico (e poi verrò alla sua obiezione), e cioè circa la congruità dell'equivalenza collochiamo nel punto più delicato del congegno l'elemento che consente a tutto il congegno di funzionare o di arrestarsi senza che vi siano alternative procedurali tali da rimmetterlo in movimento in assenza della volontà del mezzadro, come pure in assenza della volontà del concedente.

Io apprezzerei l'obiezione del collega Cipolla se lui mi dimostrasse il contrario; e cioè che quando la norma di diritto recita che il giudizio di equivalenza deve essere consensuale, e la consensualità non ci sia, ciononostante si può mettere in moto la procedura alla quale faceva riferimento il collega Cipolla. Ma questo non lo ha dimostrato nè lo può dimostrare, e viceversa ha

fondato la sua tesi sulla ovvia preferenza che egli ha per il proprio emendamento. Ma a questo punto, faccio mia l'eccezione di preclusione nei confronti dell'emendamento Cipolla: perchè, con l'articolo 15-bis già approvato, abbiamo dato una determinata disciplina al trasferimento, mettendone l'offerta in facoltà del concedente e condizionandola al conforme parere dell'Ispettorato; subordinare adesso il trasferimento all'assenso del mezzadro è lo stesso che introdurre una nuova e diversa disciplina, la quale perciò appare obiettivamente preclusa dal voto già espresso. Non è così, invece, per l'emendamento Bolettieri, il quale enuclea uno degli aspetti della disciplina e lo regola particolareggiatamente, senza sollevare particolari problemi di preclusione.

E accingendomi ad illustrare questa tesi, rispondo al collega Milillo il quale ha svolto un intervento assai equilibrato. Egli ha sottolineato, con espresioni garbate di cui dobbiamo prendere atto, l'opportunità che, in casi così delicati e dinanzi a problemi così complessi, emendamenti come quello originario proposto dal collega Bolettieri siano attentissimamente meditati. Confessiamolo, onorevoli colleghi, il senatore Milillo ha ragione, poichè ci siamo trovati dinanzi a una situazione che avremmo preferito evitare. Ma il collega Milillo, dopo aver detto questo, fa suo l'emendamento Cipolla affermando che il giudizio dell'equivalenza, di cui è cenno nell'emendamento Bolettieri, tocca un aspetto tecnico ed in fin dei conti secondario del problema. Io non sono d'accordo con questa valutazione. E non sono d'accordo perchè nell'articolo 15-bis già approvato si debbono distinguere due momenti: il primo riguarda il parere che deve essere emesso dall'Ispettorato e che evidentemente deve vertere sull'opportunità del trasferimento, valutata nel quadro del riordino fondiario. Il secondo momento, invece, attiene al giudizio dell'equivalenza dei fondi, il quale giudizio non può essere davvero rimesso all'Ispettorato che in materia non ha poteri dispositivi e neanche consultivi; con l'emendamento Bolettieri, esso viene propriamente rimesso al consenso delle parti interessate.

M I L I L L O . Così uno sarà obbligato a trasferirsi da una regione all'altra!

B O N A C I N A . Se c'è il giudizio consensuale di equivalenza, se cioè vi è l'incontro delle volontà, sì; se tale incontro non c'è...

M I L I L L O . Allora si può sostituire il magistrato...

B O N A C I N A . Ma no! Dove sta scritto che, in assenza dell'incontro delle volontà delle parti in una materia di questo genere, il magistrato debba o possa imporre, all'una o all'altra parte, non essendoci neanche un interesse pubblico o una inadempienza contrattuale... (*interruzione del senatore Gomez D'Ayala*). ... una determinata modifica del rapporto contrattuale? La verità è che la cosiddetta potestà di trasferire il mezzadro cade in un sol colpo, nel momento in cui le parti si dichiarino in disaccordo circa l'elemento fondamentale dell'equivalenza...

M I L I L L O . Ma siccome il consenso si riferisce alla equivalenza, l'eventuale dissenso deve pur essere motivato...

B O N A C I N A . Mi scusi, collega Milillo, ma io le domando se siamo o non siamo nell'ambito di un rapporto contrattuale. Se, come mi pare evidente, siamo nell'ambito di un rapporto contrattuale, e da che mondo è mondo esso si conclude solo con l'incontro della volontà delle parti, io non capisco perchè, ad un certo momento, senza che vi sia nessuna inadempienza da parte di nessuno e nessuna trasgressione di norma di pubblico interesse, il rapporto contrattuale di cui parliamo possa essere messo in forse, reso caduco o essere modificato dall'intervento del magistrato. (*Interruzione del senatore Franza*).

A L B A R E L L O . Ma se si fa il trasferimento, per i nuovi fondi bisogna fare un nuovo contratto di mezzadria.

B O N A C I N A . Ma il fatto è che è proprio il trasferimento a non farsi. E tut-

tavia, onorevoli colleghi, andiamo alla sostanza. (*Interruzione dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, vi prego di fare silenzio!

B O N A C I N A . Andiamo, dicevo, alla sostanza del problema. Il senatore Bolettieri ha già detto perchè aveva proposto l'emendamento: la ragione non atteneva a quella interpretazione, voglio riconoscere non maliziosa, che se ne è data, secondo cui la norma intendeva far saltare tutta la nuova disciplina dei contratti di mezzadria. La ragione atteneva piuttosto al proposito di avviare già con questa legge un principio di riordinamento fondiario. Ad un certo momento, il collega Bolettieri si è reso conto che la norma, come da lui veniva proposta, poteva introdurre seri pericoli a danno dei mezzadri: ed ecco perchè, presa coscienza di tali pericoli, si è pensato adesso di eliminarli col nuovo emendamento, fermo restando che l'intero problema del riordino dovrà essere organicamente esaminato con l'apposito disegno di legge che discuteremo a suo tempo.

L A M I S T A R N U T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. Senatore Lami Starnuti, la prego di essere breve.

L A M I S T A R N U T I . Signor Presidente, cercherò di essere breve, se la brevità non andrà a detrimento della chiarezza e quindi della deliberazione che il Senato dovrà prendere con pericolo che si aggiunga errore ad errore.

Ad ogni modo, io limiterò il mio intervento al tempo strettamente necessario a chiarire alcune idee. Noi dobbiamo, in primo luogo, vedere se l'eccezione di preclusione sollevata dal senatore Battaglia, e mi pare anche dal senatore Nencioni, abbia o non abbia fondamento. Io credo che non ne abbia nessuno. Le osservazioni del senatore Battaglia sono state fatte staccando, come

fossero elementi diversi se non opposti, il primo comma dal secondo comma dell'emendamento della maggioranza, approvato questa mattina dall'Assemblea. Ma le tesi avversarie non rispondono alla giusta interpretazione dell'emendamento. Quando il senatore Battaglia ed il senatore Nencioni, interpretando la prima parte dell'emendamento, ritengono che il parere dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura costituisca un parere vincolante idoneo a sostituire ad un contratto volontario un contratto obbligatorio, errano perchè non tengono conto del secondo comma dell'emendamento medesimo, il quale dispone che « agli effetti del divieto di cui all'articolo 8 della legge non si considerano nuovi contratti di mezzadria quelli stipulati in applicazione del comma precedente ». Di guisa che, coordinando l'intero emendamento, non basta il parere del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, nè la decisione unilaterale del proprietario per far luogo al nuovo contratto per il trasferimento da uno ad altro fondo, ma occorre necessariamente che si faccia luogo alla stipulazione di un altro e diverso contratto che la legge non considererà come nuovo contratto di mezzadria, come negozio illecito.

L'emendamento medesimo, quindi, esige per il trasferimento dall'uno all'altro fondo un atto di volontà delle parti manifestato con la stipulazione di un contratto nuovo. Perciò, il consenso del mezzadro al trasferimento è richiesto come elemento essenziale. Di guisa che il nuovo emendamento presentato poc'anzi dai senatori Bolettieri, Schietroma e altri ha il valore di chiarire e interpretare l'emendamento in precedenza approvato.

Il nuovo emendamento potrebbe apparire necessario perchè dall'esame dell'intero emendamento già approvato, dalla comparazione tra il primo comma di esso ed il secondo, l'interprete dovrebbe già dare da sé la nostra interpretazione e ritenere che il parere dell'Ispettorato agrario provinciale e la sola volontà del concedente non sono sufficienti a costituire il nuovo contratto. Se l'interprete fosse di avviso diverso si arriverebbe a questo assurdo: che un con-

tratto liberamente stipulato tra le parti si tramuterebbe in un contratto obbligatorio e una delle parti, il mezzadro, perderebbe la sua libertà negoziale. Se l'articolo avesse questo senso e questa portata sarebbe veramente anticostituzionale. L'emendamento già approvato deve, quindi, interpretarsi nel senso che ho detto e l'emendamento nuovo deve considerarsi come un semplice chiarimento.

Ci si potrebbe chiedere, tuttavia, perchè l'Ispettorato agrario provinciale può essere chiamato dal concedente a dare un suo parere. Ma evidentemente tale disposizione muove dall'ipotesi che l'iniziativa del concedente di trasferire il mezzadro non rappresenti nè un capriccio nè un tentativo di prepotenza, ma abbia una sua ragione obiettiva come, ad esempio, la necessità di trasformare il fondo concesso a mezzadria. Il parere dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura dovrebbe attestare la verità dell'asserito bisogno, senza avere un significato e una portata maggiori.

Tuttavia, l'asserita necessità di questa trasformazione, ripeto, non basterà al trasferimento, ma occorrerà che le parti stipolino un nuovo negozio. Occorrerà insomma che le parti si trovino d'accordo su tutti gli altri elementi del contratto, tra i quali fondamentale l'equivalenza dei fondi affinché il mezzadro non sia nemmeno in parte depauperato. A chiarire sotto questo aspetto la portata dell'intero emendamento già approvato stamane, è rivolto, come ho già detto, l'emendamento nuovo, il quale potrebbe essere ritenuto superfluo per la interpretazione da me data, ma non si potrebbe ritenerlo precluso.

Per tutte queste ragioni ritengo, concludendo, di poter affermare che l'emendamento non è precluso, e serve a chiarire una disposizione di legge che potrebbe dar luogo a contrasti che noi vogliamo evitare. (*Applausi dal centro-sinistra*).

T R I M A R C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R I M A R C H I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, siamo in sede di discussione di una pre-

clusione sollevata dal collega Battaglia; quindi, non è chiamato il Senato a pronunciarsi, ma il Presidente del Senato.

P R E S I D E N T E . Vi è l'articolo 69 del Regolamento.

T R I M A R C H I . Mi limito a discutere questo profilo e, poste certe premesse, a trarre delle conseguenze. Mi pare opportuno cominciare dal testo dell'emendamento per vedere cosa il Senato ha detto, cioè qual è la volontà già concretizzata nella norma in relazione alla quale si discute. Si dice « Su conforme parere del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il fondo oggetto del contratto può essere sostituito dal concedente con altro fondo che sia nel suo complesso almeno equivalente, tenuto conto dell'estensione, degli ordinamenti culturali, della produttività nonchè dello stato dei fabbricati ».

È sufficiente fermarci al primo comma dell'emendamento di cui si tratta ponendoci da un punto di vista tecnico-giuridico, lasciando stare gli altri profili che in questa sede non hanno rilevanza, come quelli sociali, politici e di altra natura. In base alla considerazione tecnico-giuridica di codesto comma, a me pare che si possa ravvisare l'esistenza di un diritto potestativo, riconosciuto esclusivamente al concedente.

Come i colleghi sanno, le posizioni giuridiche del soggetto si distinguono in attive e passive e le posizioni attive si distinguono in diritto soggettivo, facoltà, diritto potestativo e così via. Quindi non è lecito confondere il diritto soggettivo di credito con il diritto potestativo e tanto meno con la facoltà.

Siamo noi in presenza di un diritto potestativo, di uno di quei diritti che se vengono concessi dalla legge a determinati soggetti consentono a codesti soggetti, attraverso l'esercizio dei diritti potestativi stessi, di realizzare una modificazione nella sfera giuridica altrui. Di contro al diritto potestativo è nell'altro soggetto una situazione di soggezione, il che significa che l'altro soggetto nulla può fare per impedire che possa verificarsi l'effetto giuridico conseguente

all'esercizio del diritto. Quindi non vi è alcuna partecipazione dell'altro soggetto: da un lato vi è il diritto potestativo, dall'altro lato vi è la soggezione.

Posto in questi termini il problema, è chiaro che qui noi non abbiamo creato un *monstrum*, qualcosa di nuovo; abbiamo creato uno di quei tanti diritti potestativi che nella legislazione generale e speciale è dato rinvenire. Cosa rappresenta il parere conforme dell'Ispettorato? Rappresenta, sul piano eventualmente contrattuale, una semplice condizione dell'esercizio del diritto, rappresenta sul piano processuale una condizione di ammissibilità o di procedibilità della azione.

Stando così le cose se è vero, come mi pare che, con il comma approvato, già il Senato ha riconosciuto al concedente un diritto potestativo, non è lecito attraverso un qualsiasi successivo emendamento modificare questa situazione e porre al posto del diritto potestativo una semplice facoltà. Gli emendamenti proposti dal senatore Cipolla e dal senatore Bolettieri nella sostanza portano a codesto risultato, cioè ad ipotizzare e a creare una facoltà al posto di un diritto potestativo.

In questo modo si innova sostanzialmente la situazione che si è venuta a determinare e che è stata consacrata nella norma alla quale facciamo riferimento. (*Interruzione del senatore Franza*).

Il senatore Franza ritiene che la mia affermazione abbia bisogno di qualche chiarimento, ed io volentieri glielo do. In effetti quando ho detto che si tratta, nella specie, di diritto potestativo credevo di aver detto tutto, quindi il chiarimento che offro mi sembra del tutto superfluo, ma, come ripeto, lo do volentieri.

I colleghi sanno benissimo che il diritto potestativo si può esercitare in sede sostanziale o consensuale e in sede processuale. Se di fronte all'esercizio del diritto potestativo la controparte, che versa in situazione di soggezione, aderisce spontaneamente, e si arriva alla stipula del contratto, *nulla quaestio*. Se la controparte, versando in situazione di soggezione, non aderisce alla stipula del contratto, resisterà; e allora, di

fronte alla pretesa dell'attore si instaurerà un normale giudizio, e sarà l'Autorità giudiziaria che, con sentenza costitutiva, creerà quella situazione giuridica che precedentemente non esisteva.

F R A N Z A . Sull'equivalenza.

T R I M A R C H I . Su tutto. Ma che cosa si crea qui? Noi siamo in presenza di un contratto agrario che esiste e permane; non si realizza un nuovo contratto. Qui noi abbiamo soltanto la possibilità, attribuita al concedente, di modificare con l'esercizio del diritto potestativo una parte del rapporto, e precisamente il profilo oggettivo; giustamente si è parlato di modifica oggettiva del rapporto. Ma il contratto nella sua essenza, nei suoi tratti essenziali e nelle sue finalità rimane identico a se stesso. E non è un fatto nuovo questo nella nostra legislazione, perchè esempi di questo genere, e parecchi, noi rinveniamo in tema di locazioni di immobili urbani: quando il proprietario voglia disporre dell'immobile locato per eseguire nuove costruzioni di numero almeno doppio di vani, può ottenere, almeno secondo la legge del 1950, n. 253, la disponibilità dell'immobile mettendo a disposizione altro immobile, sia pure con un aumento di canone. In quel caso si riconosce che non si crea un nuovo contratto ma è il vecchio contratto che persiste e continua a produrre i suoi effetti giuridici.

Signor Presidente, dopo questa precisazione, che mi sembra del tutto ovvia, insisto sulla preclusione sollevata dal collega Battaglia.

G O M E Z D' A Y A L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G O M E Z D' A Y A L A . Signor Presidente, parlerò brevissimamente per insistere sulla richiesta di remissione della questione alla Commissione dell'agricoltura. Io credo che la nostra richiesta trovi giustificazione non soltanto nella esigenza di snellire il dibattito su una questione così im-

portante, ma anche nell'esigenza di difendere il prestigio del Senato, perchè non si può consentire che dalla nostra Assemblea escano norme che esprimono malizia oppure non corrispondono ai criteri più elementari della logica.

Da parte dei colleghi della maggioranza si propone di introdurre il criterio del consenso su un giudizio: il giudizio di equivalenza. Ma l'equivalenza dei due fondi è fatto obiettivo che non può essere giudicato univocamente per accordo delle due parti, nè si può pretendere, attraverso una norma, di imporre un consenso. Mi pare che in questo senso la norma si presenti come assolutamente contraddittoria, o quanto meno illogica, senza dire delle conseguenze nel caso del dissenso.

L'altro aspetto è quello di sostanza. Io ho ascoltato attentamente il collega Bonacina e il collega Militeri, ho avuto anche conversazioni con i colleghi della maggioranza; stiamo affermando tutti quanti in modo categorico che vogliamo superare l'errore che si è commesso, e vogliamo superarlo nel senso di subordinare in modo chiaro ed esplicito ogni trasferimento al consenso del mezzadro.

Ora, se questa è la volontà e l'intenzione dei colleghi della maggioranza, c'è un solo modo perchè questa volontà si manifesti: approvare una norma chiara e precisa che subordini l'eventuale trasferimento all'accettazione da parte del mezzadro, come è proposto dall'emendamento Cipolla. Se non si accetta questo, vuol dire che c'è malizia, vuol dire che si cerca di lasciare intendere che si viene incontro alle esigenze giustamente rappresentate dalla nostra parte, ma in effetti, attraverso una norma dalla formulazione oscura, ambigua, si pretende di introdurre quel veleno che è stato messo in luce dai colleghi che mi hanno preceduto.

Per queste ragioni, signor Presidente, io mi permetto di insistere formalmente perchè la questione venga rimessa alla Commissione dell'agricoltura, onde trovare la giusta soluzione del problema.

C A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R E L L I . Signor Presidente, farò alcune brevissime considerazioni, e innanzitutto dirò che in questo emendamento manca il criterio tecnico. La legislazione vigente stabilisce che se il concedente intende trasformare il fondo in maniera sostanziale, può dare disdetta al colono e al mezzadro. Perchè allora non ci riportiamo tecnicamente a questo principio? Risolveremmo così il problema, secondo il mio modesto parere, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista giuridico.

Per quanto riguarda l'aggiunta all'emendamento del senatore Bolettieri, essa prevede una disposizione di carattere pratico per agevolare una maggiore collaborazione tra concedente e mezzadro.

In questo senso, signor Presidente, sarebbe mia intenzione presentare alcuni emendamenti e proprio per questo mi trova consenziente la proposta testè fatta dal collega Gomez D'Ayala, di rinviare cioè la questione alla Commissione di agricoltura che potrebbe riunirsi oggi stesso.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, mi pare che su questo problema si sia discusso fin troppo. Poichè è stata fatta la proposta che la Commissione di agricoltura si riunisca nel pomeriggio per esaminare il problema e ricercare una soluzione concordata, io mi permetterei di caldeggiare questa proposta, tenuto conto che siamo in una situazione piuttosto difficile, forse a causa del molto lavoro che abbiamo avuto e che ci ha portato a legiferare con molta rapidità, protraendo le sedute fino ad ore anche impossibili, alle quali il Senato non è abituato. E questa, senatore Lami Starnuti, non è la conseguenza di discorsi lunghi o brevi: è la conseguenza proprio di un calendario che è stato eccessivamente faticoso per noi.

Quindi, ripeto, mi permetto di caldeggiare questa proposta che non muta in nulla

le posizioni dei singoli Gruppi ma che potrebbe consentire di trovare finalmente, d'accordo tra tutti, una formula che risolva questo problema.

F R A N Z A . D'accordo.

V E R O N E S I . Signor Presidente, per parte liberale noi aderiamo, ma ad una condizione: che cioè questo non porti pregiudizio alcuno alla preclusione che abbiamo avanzato.

P R E S I D E N T E . L'eccezione relativa alla preclusione resterà valida finchè saranno mantenuti gli emendamenti in base ai quali essa è stata formulata. Comunque sarò sempre io a decidere.

V E R O N E S I . La ringrazio.

G A V A . Anche noi aderiamo, alla condizione che la Commissione riferisca nella seduta del pomeriggio, in modo che si possa in serata terminare l'esame del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . È appunto questa la proposta, senatore Gava. Io ho invitato la Commissione di agricoltura a riunirsi nel pomeriggio alle ore 16. L'Assemblea si riunirà alle ore 17 ed eventualmente potremmo anche rimandare di mezz'ora l'inizio dei lavori, se occorresse, per aspettare i deliberati della Commissione.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,50*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari